

novembre 2002

Guida all'adesione
a **Conai**
e all'applicazione
del **Contributo Ambientale**
2003

CONAI



Una nuova iniziativa Conai a supporto dei consorziati


Dichiarazioni via web

Dai primi mesi del 2003 Conai vi propone, in alternativa all'invio del modulo cartaceo, di compilare e spedire le dichiarazioni via internet, in maniera sicura e affidabile.

Attraverso una connessione internet protetta, ed utilizzando un programma semplice e guidato, potrete inviare le dichiarazioni e ricevere in tempo reale una notifica di conferma dello stato del modulo (accettato/respinto/da modificare). In questo modo avrete la possibilità di correggere subito gli eventuali errori e di verificare l'avvenuta ricezione del modulo da parte di Conai.

In un'ottica di costante facilitazione nella gestione delle dichiarazioni, ulteriori semplificazioni potranno essere introdotte per chi sceglierà di utilizzare questo servizio.

Informazioni più dettagliate saranno a breve disponibili sul sito internet www.conai.org



Guida all'adesione a **Conai** e all'applicazione del **Contributo Ambientale** **2003**

Le principali novità introdotte da questa guida riguardano i seguenti temi:

- **Variazione delle classi di dichiarazione con arrotondamento delle soglie**

(Pag. 21)

- **Adozione definitiva della procedura semplificata per importazioni con calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi. Eliminazione della soglia dei 2.582.284,50 Euro e arrotondamento dell'aliquota a 31,00 Euro/ton**

(Pag. 26)

- **Modulo 6.6 per la richiesta di conguaglio/rimborso**

(Appendice)

I temi approfonditi sono:

- **Definizione monoprodotto/monomateriale**

(Pag. 27)

- **Procedura per i circuiti cauzionati**

(Pagg. 18, 19, 21 e 25)

Tale procedura è attualmente in corso di verifica. Verranno al più presto comunicati eventuali cambiamenti e ulteriori requisiti necessari per accedere alla procedura.

- **Procedura forfetizzata per le etichette**

(Pag. 37)

Tale procedura è valida fino al 31 dicembre 2002. Le modalità di applicazione per l'anno 2003 verranno comunicate non appena discusse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione Conai.

**Guida all'adesione a Conai
e all'applicazione del Contributo Ambientale**

Realizzata dall'Area Tecnica Conai, sulla base delle elaborazioni del "Gruppo di lavoro Semplificazioni" e dei confronti con i rappresentanti del mondo industriale.

In collaborazione con Edizioni Ambiente

Novembre 2002

Finito di stampare nel novembre 2002 su carta riciclata 100%

Stampa: Arti Grafiche Varesine, via Scerei 4, Casciago (Va)

Sommario

Parte prima	
Condizioni generali	
1. Terminologia	<i>pagina</i> 5
2. Soggetti obbligati: definizioni e termini generali	7
2.1 Soggetti obbligati secondo il “Decreto Ronchi”	7
“Produttori di imballaggi”	
“Utilizzatori di imballaggi”	
2.2 Definizione delle diverse attività che configurano i “Produttori”	7
Cosa si intende per “Produttore di materie prime destinate a imballaggi”	
Cosa si intende per “Importatore di materie prime destinate a imballaggi”	
Cosa si intende per “Produttore di semilavorati destinati a imballaggi”	
Cosa si intende per “Importatore di semilavorati destinati a imballaggi”	
Cosa si intende per “Produttore di imballaggi vuoti”	
Cosa si intende per “Importatore-Rivenditore di imballaggi vuoti”	
Gli adempimenti Conai per le attività dei Produttori	
2.3 Definizione delle diverse attività che configurano gli “Utilizzatori”	8
Cosa si intende per “Acquirente-Riempitore di imballaggi vuoti”	
Cosa si intende per “Importatore di imballaggi pieni”	
Cosa si intende per “Autoprodotto”	
Cosa si intende per “Commerciante di imballaggi pieni”	
Cosa si intende per “Commerciante di imballaggi vuoti” acquistati in Italia	
Gli adempimenti Conai per le attività degli Utilizzatori	
2.4 Soggetti esclusi	9
2.5 Azienda estera	10
2.6 Schema del ciclo di vita degli imballaggi	10
Parte seconda	
L’Adesione a Conai	
3. Tempi e sanzioni	11
3.1 Tempi dell’adesione	11
Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi	
Variazione della quota di adesione	
3.2 Sanzioni per mancata adesione	11
4. Modalità generali dell’adesione e diritti del Consorziato	11
4.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione	11
4.2 Aspetti amministrativi e fiscali	11
4.3 Obblighi e diritti dei Consorziati	11
Diritto di voto	
Codice Socio	
Recessi e variazione dati aziende consorziate	
Quadro riassuntivo della documentazione per comunicazione recessi e variazione dati	
5. I Consorzi di Filiera: adesione e alternative	13
5.1 Adesione ai Consorzi di Filiera	13
5.2 Alternative all’adesione ai Consorzi di Filiera	13

6. Categoria d’iscrizione e determinazione della quota variabile	13
6.1 Criteri per la scelta della categoria d’iscrizione	13
6.2 Il caso dell’impresa che svolge più attività (l’Attività Prevalente)	13
6.3 Calcolo della quota di adesione per i Produttori	13
6.4 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Industriali	14
Criterio Standard per scorporare i costi dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate	
6.5 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Commerciali	14
6.6 Schema riassuntivo delle modalità di adesione	14
Modulistica e facsimile relativi alla parte seconda	15
Compilazione del modulo di adesione a Conai	15

Parte terza	
Il Contributo Ambientale	
7. Elementi generali	16
7.1 Riferimenti normativi	16
7.2 Entità del Contributo Ambientale per materiale	16
8. La “prima cessione”	16
8.1 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti a “Utilizzatore”	16
8.2 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti a “Commerciante/Distributore”	17
8.3 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti ad altro “Produttore” di imballaggi vuoti	17
8.4 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di materia prima a “Utilizzatore/Autoprodotto”	17
8.5 Le formule particolari che riguardano l’“Utilizzatore/Importatore”	17
8.6 Autoprodotto: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	18
8.7 Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti e Importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali	18
9. Esposizione in fattura del Contributo Ambientale Conai	18
9.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione	18
Unità di misura	
Aspetti fiscali	
Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale	
Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale	
Esposizione in fattura per materiali diversi	
Esposizione in fattura per imballaggi composti poliaccoppiati	
Esposizione in fattura per imballaggi composti multimateriali	
Esposizione in fattura per cessioni da Produttore a Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale	
9.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione a Autoprodotto	20
9.3 Utilizzatori di imballaggi e Importatori di merci imballate: esposizione in fattura	20
Esposizione in fattura “per referenza”	
“Contributo Ambientale Conai assolto”	
La scheda “extracontabile”	
Esposizione in fattura per cessioni da parte dell’Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale	

10. Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale	21
10.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni	21
Le procedure per la fascia di esenzione	
Le procedure per la Classe di Dichiarazione annuale	
Le procedure per la Classe di Dichiarazione trimestrale	
Le procedure per la Classe di Dichiarazione mensile	
Una nota per le imprese di nuova costituzione	
Una nota sull'apertura di nuove attività da parte di un Consorzio	
Conferma della Classe di Dichiarazione periodica dell'anno precedente	
10.2 Variazione della Classe di Dichiarazione periodica	23
Scelta di una Classe di Dichiarazione diversa da quella attribuita	
Esempi di variazioni delle Classi di Dichiarazione	
10.3 Compilazione della Dichiarazione periodica per Produttori (modulo 6.1)	24
10.4 Compilazione della Dichiarazione periodica per cessioni in esenzione (modulo 6.3)	24

Parte quarta Importazione

11. Criteri generali	25
11.1 Casistica delle diverse attività di importazione	25
11.2 Procedure consentite per le diverse importazioni	25
11.3 Da quando calcolare l'effettuata importazione	25
12. Procedura ordinaria di Dichiarazione periodica	26
12.1 La Dichiarazione secondo la Procedura ordinaria	26
13. Procedura semplificata di Dichiarazione periodica	26
13.1 Aliquote e forfetizzazioni	26
Indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni Per valori di importazioni superiori ai 2.582.284,50 Euro/anno Monoprodotto/monomateriale	
13.2 La Dichiarazione secondo la Procedura semplificata	27
14. Invio della Dichiarazione e versamento del Contributo	27
14.1 La scelta delle Classi di Dichiarazione per l'importazione	27

Parte quinta Versamento del Contributo Ambientale

15. Criteri generali	28
15.1 I conti correnti per il versamento del Contributo Ambientale	28
15.2 Criteri di fatturazione Conai	28
15.3 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale Conai	28
15.4 Le fatture inviate da Conai	28
Esempio di fattura inviata da Conai	

Parte sesta Esportazione

16. Criteri generali di esenzione per esportazione di imballaggi	30
17. Procedura ordinaria (ex post) di esenzione per esportazione	30
17.1 Conguaglio: adempimenti dell'Esportatore	30
Autorizzazione al conguaglio e segnalazione ai fornitori	
17.2 Conguaglio: adempimenti dei fornitori	31
Esposizione in fattura dell'esenzione Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3) Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2	
17.3 Rimborso: adempimenti dell'Esportatore	32
17.4 Passaggio da Procedura ordinaria per l'esportazione a Procedura semplificata	32
18. Procedura semplificata (ex ante) di esenzione per esportazione	32
18.1 Calcolo del Plafond	33
Formula per il conguaglio dei Plafond dell'anno precedente	
18.2 Casi particolari di applicazione del Plafond	33
18.3 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti dell'Esportatore	34
Il modulo 6.5 Conai Il modulo 6.5 Fornitori I controlli da parte di Conai	
18.4 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti del Fornitore	35
Esposizione in fattura dell'esenzione Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3) Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2	
19. Procedura di compensazione import/export	35
19.1 Condizioni di applicabilità della compensazione	35
19.2 Adempimenti richiesti dalla Procedura di compensazione	35

Parte settima Casi particolari

20. Formule diverse di applicazione	37
20.1 Imballaggi primari di dispositivi medici	37
Condizioni Modulistica	
20.2 Imballaggi primari di prodotti farmaceutici	37
Condizioni Modulistica	
20.3 Forfetizzazione del Contributo Conai sulle etichette	37
20.4 Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti – Esenzione	37
20.5 Nastri adesivi e carte gommate – Riduzione	38
Temi "trasversali" all'interno della Guida	38
Appendici	39
Modulistica	
Schede tecniche per materiale	
Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra le attività e i moduli	

Parte prima

Condizioni generali

1. Terminologia

Autoconsumo

Viene definita "autoconsumo" l'operazione attraverso la quale un Produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

Autoproduttore

Sono definiti "Autoproduttori" i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio).

Consorzi di Filiera

L'articolo 40 del Dlgs 22/1997, ai fini di un corretto funzionamento del "sistema Conai", prevede che i Produttori di imballaggi debbano costituire un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

Tali Consorzi, che prendono il nome di Consorzi di Filiera, devono organizzare il recupero degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, il ritiro degli imballaggi conferiti al servizio pubblico (su indicazione di Conai) e il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

Consorzio Nazionale Acciaio
CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio
COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
RILEGNO – Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno
CO.RE.PLA. – Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica
CO.RE.VE. – Consorzio Recupero Vetro
In alternativa all'iscrizione ai Consorzi di Filiera, i Produttori possono effettuare autonomamente la gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti (adottando provvedimenti adeguati) oppure mettere in atto un sistema cauzionale.

Consumatore

Il consumatore di imballaggi è il soggetto – utente finale – che acquista le merci, confezionate nei loro imballaggi, e le utilizza direttamente.

Il consumatore "si disfa" degli imballaggi tra-

sformandoli in rifiuti di imballaggio.

Detentore di rifiuti

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del Dlgs 22/1997, il detentore di rifiuti è "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene".

Va ricordato che il detentore di rifiuti, quando anche non ne fosse direttamente il Produttore, assume oggettivamente tutte le responsabilità del Produttore ai fini della gestione (articolo 10 del Dlgs 22/1997).

Gestione dei rifiuti

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del Dlgs 22/1997, per gestione dei rifiuti si intende: "la raccolta e il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura".

Circuiti cauzionali

Secondo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, Dlgs 22/1997 e dal CdA Conai in data 26 settembre 2000, gli imballaggi immessi in un circuito cauzionale (a rendere) sono esentati da Contributo Ambientale all'atto della Prima cessione (tra ultimo Produttore e primo Utilizzatore), ma sono sottoposti a Contributo per le quantità non restituite dalla rete di distribuzione.

Pertanto, il primo Utilizzatore (ad esempio: produttore di acque minerali) sarà tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nelle fatture relative agli imballaggi non restituiti.

Imballaggi pieni

In questa Guida col termine "imballaggi pieni" ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse.

Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per "imballaggi pieni" ci si riferisce all'alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

Imballaggi primari

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1, lettera b) – l'imballaggio primario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore".

In generale l'imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

Imballaggi secondari

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1, lettera c) – l'imballaggio secondario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche". In generale l'imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall'imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all'uso.

Imballaggi terziari

Nel Dlgs 22/1997 – articolo 35, comma 1, lettera d) – l'imballaggio terziario è definito come "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei".

In generale l'imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Imballaggio composito-poliaccoppiato (es. confezione del latte in carta, plastica e alluminio)

Si tratta di un unico imballaggio costituito in modo strutturale da più materiali. La "costituzione strutturale" si verifica quando i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio composito non devono essere separati per il normale consumo del prodotto contenuto.

Imballaggio composto-multimateriale (es. barattolo in alluminio con coperchio in plastica)

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato,

in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati durante il normale consumo del prodotto contenuto.

Prima cessione

Il Contributo Ambientale Conai viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del momento nel quale l'imballaggio finito passa dall'"Ultimo Produttore" al "Primo Utilizzatore" oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un Autoproduttore.

Primo Utilizzatore di imballaggi

Il Primo Utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della Prima cessione, ossia della prima vendita dell'imballaggio.

Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

Produttori di imballaggi

In base all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Dlgs 22/1997, i Produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

Produzione di rifiuti di imballaggio

L'imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui il detentore, separandolo dal prodotto o dalla merce che contiene, decide di "disfarsene".

Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di vita dell'imballaggio.

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

L'articolo 42 del Dlgs 22/1997 pone a carico di Conai l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi.

Tale programma ha lo scopo di individuare, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi: "a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

Raccolta

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del Dlgs 22/1997, con il termine "raccolta" si intende "l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto".

Recupero dei rifiuti generati da imballaggio

Secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, lettera l) del Dlgs 22/1997, le operazioni di recupero dei rifiuti sono quelle indicate all'Allegato C allo stesso decreto.

Per i rifiuti di imballaggio ci si riferisce principalmente al riciclo/recupero dei metalli, composti metallici e altre sostanze inorganiche (voci R4-R5) e all'utilizzo come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1).

Recupero energetico dei rifiuti di imballaggio

Secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, lettera m) del Dlgs 22/1997, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti vengono utilizzati come combustibile per produrre energia mediante incenerimento diretto (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

Riciclaggio di imballaggi

Il riciclaggio di imballaggi, definito dall'articolo 35, comma 1, lettera i) del Dlgs 22/1997, è quel processo attraverso il quale i rifiuti di imballaggio vengono trattati al fine di essere restituiti alla loro funzione originaria (di imballaggi) o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Rifiuti di imballaggio

Si considera come rifiuto l'imballaggio o il materiale di imballaggio che, giunto al termine del suo ciclo di utilizzo, rientra nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1,

lettera a) del Dlgs 22/1997. Tale articolo stabilisce che deve essere considerato rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Si tratta di una definizione che deriva direttamente dalla direttiva 91/156/CEE e che risulta ampia e controversa ed è attualmente in discussione a livello parlamentare, soprattutto in ragione del fatto che l'ultima categoria elencata nell'allegato A recita: "qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate".

Riutilizzo di imballaggi

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'articolo 35, comma 1, lettera h) del Dlgs 22/1997, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

Utilizzatore di imballaggi

In base all'articolo 35, comma 1, lettera r) del Dlgs 22/1997, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

Utilizzatore di imballaggi successivo al primo

L'Utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la Prima cessione, ossia dopo la prima vendita dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

Parte prima

Condizioni generali

2. Soggetti obbligati: definizioni e termini generali

2.1 Soggetti obbligati secondo il “Decreto Ronchi”

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (34-43) che compongono il Titolo II del Dlgs 22/1997 (cosiddetto “Decreto Ronchi”).

In base all'articolo 38 del Dlgs 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, “i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (...) I Produttori e gli Utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi (...) A tal fine i Produttori e gli Utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

Lo stesso articolo 38, al comma 3, prevede che i Produttori debbano aderire a uno o più dei Consorzi di Filiera (di cui all'articolo 40 del medesimo decreto).

In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema cauzionale”, purché dimostrino all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di aver adottato adeguati provvedimenti per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

“Produttori di imballaggi”

In base all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Dlgs 22/1997, i Produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

“Utilizzatori di imballaggi”

In base all'articolo 35, comma 1, lettera r) del Dlgs 22/1997, gli Utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, Conai ha precisato tutte le attività che corrispondono al Produttore e all'Utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

2.2 Definizione delle diverse attività che configurano i “Produttori”

Cosa si intende per “Produttore di materie prime destinate a imballaggi”

È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della “responsabilità condivisa”, è tenuta ad alcuni adempimenti.

Cosa si intende per “Importatore di materie prime destinate a imballaggi”

Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Cosa si intende per “Produttore di semilavorati destinati a imballaggi”

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri.

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati, ad esempio, le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, il loro Produttore (come il Produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.

Cosa si intende per “Importatore di semilavorati destinati a imballaggi”

Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Cosa si intende per “Produttore di imballaggi vuoti”

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

Cosa si intende per “Importatore-Rivenditore di imballaggi vuoti”

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale.

Per questo Conai assimila gli Importatori-Rivenditori di imballaggi vuoti ai Produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

ATTENZIONE: l'Importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'Importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli Utilizzatori e per questo è considerato “Produttore”; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un “Utilizzatore”.

GLI ADEMPIMENTI CONAI PER LE ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI

Attività	Adesione	Contributo
Produttore di materie prime destinate a imballaggi	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il Produttore fornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"Autoproduttore".
Importatore di materie prime destinate a imballaggi	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	L'attività di importazione di materie prime obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'Importatore fornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"Autoproduttore".
Produttore di semilavorati destinati a imballaggi	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il Produttore fornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"Autoproduttore".
Importatore di semilavorati destinati a imballaggi	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'Importatore fornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica che al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"Autoproduttore".
Produttore di imballaggi vuoti	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il Produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).
Importatore-Rivenditore di imballaggi vuoti	Deve iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori. Deve inoltre iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.	L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

Per gli approfondimenti rispetto ad Adesione e Contributo, si vedano Parte seconda e Parte terza.

2.3 Definizione delle diverse attività che configurano gli "Utilizzatori"

Cosa si intende per "Acquirente-Riempitore di imballaggi vuoti"

È l'Utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività.

L'impresa può acquistare gli imballaggi da un Produttore o da un Commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

Cosa si intende per "Importatore di imballaggi pieni"

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'"importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari).

Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un Produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ATTENZIONE: questa definizione di "Importatori di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:

- L'Importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- L'Importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati.

Cosa si intende per "Autoproduttore"

Quando un'impresa acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lei stessa prodotte, viene definita "Autoproduttore".

Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

Poiché l'attività prevalente dell'Autoproduttore non è la produzione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un Utilizzatore.

Per dichiarare il proprio status, l'Autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima) e a Conai una specifica autodichiarazione.

Cosa si intende per “Commerciante di imballaggi pieni”

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di Dichiarazione e versamento del Contributo.

Cosa si intende per “Commerciante di imballaggi vuoti” acquistati in Italia

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un Utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

ATTENZIONE: l'attività di importazione e rivendita di imballaggi vuoti è invece considerata, a tutti gli effetti, attività di produzione.

GLI ADEMPIMENTI CONAI PER LE ATTIVITÀ DEGLI UTILIZZATORI

Attività	Adesione	Contributo
Acquirente-Riempitore di imballaggi vuoti	Deve iscriversi a Conai come Utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).	L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli Acquirenti-Riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l'importazione. Inoltre, l'Acquirente-Riempitore è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi caucionati non restituiti dalla rete di distribuzione.
Importatore di imballaggi pieni	Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).	L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Inoltre, l'Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi caucionati non restituiti dalla rete di distribuzione.
Autoproduttore	Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).	L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'Autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La Dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'Autoproduttore importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l'importazione.
Commerciante di imballaggi pieni	Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori (sub-categoria “Commercianti e Distributori”).	L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi: – Acquisto di imballaggi pieni in Italia e successiva immissione al consumo. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. – Acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'Importatore di imballaggi pieni.
Commerciante di imballaggi vuoti	Deve iscriversi a Conai nella categoria degli Utilizzatori (sub-categoria “Commercianti e Distributori”).	L'attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.

Per gli approfondimenti rispetto ad Adesione e Contributo, si vedano Parte seconda e Parte terza.

2.4 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

È il caso, per esempio, del parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali.

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di

adesione a Conai viene meno nei due casi seguenti.

- Quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale.

È il caso, per esempio, del parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela.

- Quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata per l'esercizio della propria attività. In tal caso sono considerati Utilizzatori (Importatori di imballaggi pieni).

È il caso del parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

2.5 Azienda estera

Per gli imballaggi importati spetta a chi immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento del Contributo Ambientale Conai.

L'impresa estera che desidera sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dal Regolamento Conai, in applicazione del Dlgs 22/1997, può farlo nominando un rappresentante fiscale ai



sensi dell'articolo 17 del Dpr 633/1972 (disciplina dell'IVA).

Il rappresentante fiscale deve iscriversi a Conai in nome e per conto dell'azienda rappresentata, effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale Conai ed il relativo versamento ed emettere fatture in nome della società rappresentata, secondo le modalità previste dal Regolamento Conai.

2.6 Schema del ciclo di vita degli imballaggi

1^a

Guida all'adesione a Conai e all'applicazione del Contributo Ambientale



L'Adesione a Conai

3. Tempi e sanzioni

Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi.

3.1 Tempi dell'adesione

La quota di adesione a Conai si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorzio.

Secondo le normative vigenti, il termine massimo per l'iscrizione è scaduto dal 28 febbraio 1999.

L'obbligo di adesione a Conai per i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi è stabilito dall'articolo 38, comma 2, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla legge 426/1998 che, modificando il testo originario del Dlgs 22/1997, ha fissato al 31 dicembre 1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28 febbraio 1999 dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35.

Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a Conai entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente, queste imprese non sono tenute al versamento della quota variabile che verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività. Devono inoltre inviare a Conai – oltre al modulo di adesione e alla ricevuta del versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a Conai.

Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha il diritto di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio.

Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorzio può attestare a Conai, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata a.r., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorzio deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a Conai l'importo corrispondente alla variazione, allegando la precedente prova di pagamento.

L'adeguamento della quota di adesione è una facoltà, non un obbligo. Il rinnovo della quota non è previsto dal Regolamento.

3.2 Sanzioni per mancata adesione

La competenza dei controlli sulle adesioni non effettuate entro i termini d'obbligo, e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria, spetta alle Province.

La sanzione per la mancata adesione a Conai entro il 28 febbraio 1999 è stabilita dall'articolo 54, comma 1, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente integrato dall'articolo 26 della legge 426/1998. "... I Produttori e gli Utilizzatori che non adempiono (...) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'Adesione a Conai, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi". A Conai dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

Conai ha a sua volta facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati anche in caso di mancata adesione in relazione a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Conai.

Per maggiori informazioni si veda il Regolamento Conai, articoli 5 e 6.

4. Modalità generali dell'adesione e diritti del Consorzio

4.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione

Nella richiesta di adesione, il Consorzio deve indicare se i propri ricavi complessivi nell'esercizio precedente sono stati superiori o inferiori a 516.456,90 Euro. Tale indicazione è necessaria per stabilire l'entità della quota di partecipazione. L'adesione a Conai, infatti, comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge una quota variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro.

All'atto dell'adesione il Consorzio è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati, viene calcolata la quota variabile.

In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di

103.291,38 Euro.

Per l'esatta determinazione delle quote variabili si vedano i paragrafi successivi.

4.2 Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a Conai comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorzio, nel conto "Partecipazione a altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

Le quote di adesione a Conai non sono soggette a IVA.

4.3 Obblighi e diritti dei Consorziati

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

Per ulteriori informazioni si veda lo Statuto Conai all'articolo 7.

Diritto di voto

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea Conai. Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versate.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Per approfondimenti si veda lo Statuto Conai.

Codice Socio

Conai prevede che a ciascun Consorziato sia attribuito un Codice Socio, che potrà essere comunicato all'impresa in un momento successivo all'adesione.

Valgono comunque come elementi identificativi del soggetto il Codice fiscale e/o la Partita IVA e pertanto le dichiarazioni periodiche relative al Contributo Ambientale possono essere compilate anche senza indicare il Codice Socio.

Recessi e variazione dati aziende consorziate

Rispetto ai recessi, si ricordano le norme dello Statuto Conai che di-

sciplinano la materia e cioè:

- Articolo 9 (Recesso dei Consorziati): “il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Conai ed ha effetto dal ricevimento della stessa, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza della causa di recesso”.

- Articolo 11 (Accrescimento della quota): “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto...”.

Si ricorda inoltre, rispetto alla variazione dei dati dell'azienda, la norma dello Statuto Conai che disciplina il trasferimento delle quote.

- Articolo 12 (Trasferimento della quota): “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa”.

Per facilitare le procedure a carico delle imprese coinvolte sono stati predisposti due moduli (in appendice alla Parte Seconda della Guida), il primo per la “Richiesta di recesso da Conai” e il secondo per “Dichiarazione di variazione dati”. A questi moduli, caso per caso, va allegata altra documentazione, secondo i criteri riassunti nella tabella che segue.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER COMUNICAZIONE RECESSI E VARIAZIONE DATI

Operazione	Posizione dei consorziati	Comunicazioni e nuove iscrizioni a Conai				Documentazione complementare (è sufficiente uno dei documenti indicati)						
		moduli Conai per recesso o variazione dati	scheda iscrizione senza versamento	scheda iscrizione azienda con versamento	certificato notarile	visura /cert. Camera di commercio	cert. Cessata attività	copia atto di cessione	copia atto di fusione	copia atto di scissione	copia contratto di affitto	copia atto di conferimento
LEGENDA: A = documentazione del Consorziato A (che subisce trasformazione o trasferimento) B = documentazione del soggetto B (che subentra all'attività) C = documentazione del nuovo soggetto C (derivante da fusione)												
variazione ragione sociale o di p. IVA	Variazione di A	A										
variazione solo codice fiscale	Variazione di A	A	A		A	A						
trasformazione societaria	Trasformazione di A	A			A	A						
liquidazione o fallimento	Variazione di A	A										
cessazione attività x chiusura	Chiusura di A; l'iscrizione viene cancellata					A	A					
cessazione x decesso e proseguimento attività da parte dell'erede	Se B (erede di A) non è consorziato: iscrizione. Se B è già iscritto: variazione dati	B	B									
cessazione Rappresentanza fiscale	L'iscrizione di A viene cancellata						A					
scissione totale	A trasferisce completamente a B (non iscritto) l'attività sottoposta a iscrizione		B		A	A			A			
scissione parziale	A trasferisce parzialmente a B l'attività A: variazione dati; B, già iscritto: variazione dati	A/B		B	A	A			A			
affitto azienda	Se B (affittuario) non è consorziato: iscrizione; se B è già iscritto: variazione dati	B	B		A	A				A		
cessione azienda	Se B (cessionario) non è consorziato: iscrizione; se B è già iscritto: variazione dati	B	B		A	A	A	A				
donazione d'azienda	Se B (beneficiario) non è consorziato: iscrizione; se B è già iscritto: variazione dati	B	B		A	A	A	A				
conferimento / affitto/donazione ramo d'azienda (caso 1)	Il cedente A mantiene in parte l'attività soggetta. Se il cessionario/affittuario/beneficiario B è già iscritto: variazione dati, altrimenti iscrizione	B	B		A	A				A	A	
conferimento / affitto/donazione ramo d'azienda (caso 2)	Il cedente A perde l'attività soggetta. Il cessionario B, già iscritto, acquisisce la quota risultante dall'atto	B			A	A				A	A	
fusione semplice	I consorziati A e B si fondono in C, cui cedono le quote. C effettua iscrizione. Se A o B erano iscritti, si cancellano	C	C		A/B	A/B	A/B		A/B			
fusione per incorporazione	Il consorziato A è incorporato in B; se B è consorziato: variazione dati, altrimenti iscrizione	B	B		A	A	A		A			

5. I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

5.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I Produttori, oltre a iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori, sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

Nel modulo di adesione a Conai, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

5.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

Il Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni prevede, all'articolo 38, gli obblighi per i Produttori che volessero effettuare

autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi Produttori possono:

- organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, adottando gli adeguati provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati, la prevenzione della produzione dei rifiuti e l'informazione agli utenti finali;
- oppure mettere in atto un sistema cauzionale in relazione agli imballaggi prodotti.

Questi Produttori sono comunque tenuti ad aderire a Conai e devono inoltre documentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i propri programmi e i risultati raggiunti nel conseguimento degli scopi istituzionali.

Per maggiori informazioni si veda l'articolo 38, Dlgs 22/1997.

6. Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

6.1 Criteri per la scelta della categoria d'iscrizione

Come si è detto, l'adesione prevede una quota fissa con l'eventuale aggiunta di una quota variabile se i ricavi complessivi dell'impresa hanno superato, nell'esercizio precedente, la soglia di 516.456,90 Euro.

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "Produttore" o "Utilizzatore".

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli Utilizzatori in "Utilizzatori Industriali" e "Utilizzatori Commerciali".

Lo schema che segue indica le attività principali che corrispondono al "Produttore", all'"Utilizzatore Industriale" e all'"Utilizzatore Commerciale":

Produttori	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di materie prime destinate a imballaggi • Importatori di materie prime destinate a imballaggi • Produttori di semilavorati destinati a imballaggi • Importatori di semilavorati destinati a imballaggi • Produttori di imballaggi vuoti • Importatori-Rivenditori di imballaggi vuoti
Utilizzatori Industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti • Importatori di imballaggi pieni • Autoproduttori
Utilizzatori Commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Commercianti di imballaggi pieni • Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia

ATTENZIONE: va ricordato che nel modulo di adesione viene richiesta anche l'attività riferita all'oggetto sociale dell'impresa (codice ISTAT attività), che non ha nulla a che fare con l'attività prevalente ai fini degli imballaggi (si veda Punto 6.2). Si noti che questo dato è comunque essenziale ai fini della corretta compilazione del modulo.

Il codice ISTAT di attività viene scelto dall'impresa al momento della costituzione ed è riportato nella cedola di avvenuta iscrizione all'IVA.

Consigliamo comunque a tutte le imprese di controllare presso gli uffici IVA il codice selezionato e di comunicare eventuali variazioni come richiesto dalla legge. Anche se poco utilizzato, questo codice è importante: ad esempio gli Studi di Settore e alcuni controlli fiscali su base campionaria si basano su queste categorie.

6.2 Il caso dell'impresa che svolge più attività (l'Attività Prevalente)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (Produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (Utilizzatore di imballaggi).

Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior giro di affari per l'impresa.

ATTENZIONE: il concetto di Attività Prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti gli imballaggi.

6.3 Calcolo della quota di adesione per i Produttori

Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.

Se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata:

- 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

La quota di adesione non è soggetta a IVA.

ESEMPIO:	
quota fissa	5,16 Euro
ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi 1.136.618,34 Euro	
quota variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015%	170,49 Euro
TOTALE QUOTA ADESIONE	175,65 Euro

6.4 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Industriali

Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.

Se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata:

- 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materie prime destinate a "autoproduzione" (pari a 150 Euro per ogni milione).

La quota di adesione non è soggetta a IVA.

ESEMPIO:	
quota fissa	5,16 Euro
costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione 116.099,51 Euro	
quota variabile = 116.099,51 Euro x 0,015%	17,41 Euro
TOTALE QUOTA ADESIONE	22,57 Euro

Criterion Standard per scorporare il costo dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate

Gli Utilizzatori Industriali sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti.

Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, Conai propone un Criterion Standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci.

La formula di conversione consigliata è la seguente:

$$\text{costi dei soli imballaggi} = \frac{\text{costi delle merci} \times 1,66}{100}$$

Tale importo "presunto" andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente noti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.

ESEMPIO:	
quota fissa	5,16 Euro
costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti:	77.468,53 Euro +
altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi	
619.748,28 Euro x 1,66%	10.287,82 Euro
totale costi presunti per imballaggi	87.756,35 Euro
quota variabile 87.756,35 Euro x 0,015%	13,16 Euro
TOTALE QUOTA ADESIONE	18,32 Euro

ATTENZIONE: poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'auto-dichiarazione comprovante la procedura adottata.

6.5 Calcolo della quota di adesione per gli Utilizzatori Commerciali

Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.

Se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata:

- 0,00025% dei ricavi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati da tutte le vendite e prestazioni (pari a 2,5 Euro per ogni milione).

La quota di adesione non è soggetta a IVA.

ESEMPIO:	
quota fissa	5,16 Euro
ricavi complessivi 8.098.157,80 Euro	
quota variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%	20,24 Euro
TOTALE QUOTA ADESIONE	25,40 Euro

6.6 Schema riassuntivo delle modalità di adesione

Soggetti obbligati	Quota fissa	Quota variabile (se ricavi > 516.456,90 Euro)
Produttori	5,16 Euro	0,015% dei RICAVI da vendite di imballaggi e/o materiali di imballaggio
Utilizzatori Industriali	5,16 Euro	0,015% dei COSTI per acquisti di imballaggi e/o materie prime per autoproduzione
Utilizzatori Commerciali	5,16 Euro	0,00025% dei RICAVI da tutte le vendite e prestazioni

In ogni caso, la somma di quota fissa e quota variabile non potrà superare l'ammontare di 103.291,38 Euro.

Compilazione del modulo di adesione a Conai

La scheda è composta di due fogli.

Nel primo vanno compilati gli elementi seguenti:

– Tabella iniziale con i dati anagrafici dell'impresa (tutti i dati richiesti sono obbligatori, in particolare con specificazione anche del Codice fiscale se differente dalla Partita IVA. Se l'impresa non fosse in grado di rintracciare il proprio Codice Istat attività dovrà comunque descrivere l'attività prevalente alla voce "Avente per oggetto attività di").

– Tabella con i riferimenti dell'unità aziendale che compila la scheda (vanno almeno indicati cognome e nome del responsabile e numero telefonico).

– Dichiarazione se Produttore o Utilizzatore (va selezionata soltanto la categoria dell'attività economicamente prevalente. Se Produttore, va anche selezionato almeno un materiale di riferimento. Se Utilizzatore, va selezionata almeno una delle subcategorie indicate). Precisiamo che per "attività economicamente prevalente" si intende quella che comporta maggior fatturato per l'azienda, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

– Dichiarazione di adesione a Consorzi di Filiera o alternative (opzionale per l'Utilizzatore e obbligatoria per il Produttore, che deve comunque selezionare o i Consorzi di riferimento o l'alternativa praticata).

– Sottoscrizione e versamento

della quota di partecipazione (obbligatoria per tutti i Consorziati, con indicazione dell'importo variabile se i ricavi complessivi, nell'esercizio precedente, sono stati superiori a 516.456,90 Euro).

– Delega, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto (opzionale: se non compilato, si intende "non delega").

– Data e firma (obbligatori, con firma del Legale Rappresentante).

Nel secondo foglio vanno compilati gli elementi seguenti:

– Tabella iniziale con richiami dati anagrafici (obbligatoria la Ragione sociale, la Partita IVA e il Codice fiscale, se differente dalla Partita IVA).

– Ricavi inferiori / superiori a 516.456,90 Euro (va specificata una sola alternativa).

– Quota variabile: in caso di ricavi complessivi, nell'esercizio precedente, superiori a 516.456,90 Euro, va compilata una sola delle tre colonne in riferimento all'attività prevalente. Il totale risultante va specificato dove richiesto.

– Firma del Legale Rappresentante (obbligatoria).

L'importo totale potrà essere versato tramite bonifico bancario: Banca Antoniana Popolare Veneta, Agenzia n. 25, piazza Fontana 4, Milano (ABI 05040; CAB 01612; c/c n. 11589J) oppure tramite c/c postale n. 98753007 intestato a Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi.

Modulistica e facsimile relativi alla parte seconda

- **Modulo di adesione, foglio 1**
- **Modulo di adesione, foglio 2**
- **Facsimile "Dichiarazione di variazione dati"**
- **Facsimile "Richiesta di recesso da Conai"**

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONAI

Uffici: Via P. Litta 5, 20122 MILANO – Sede Legale: Via Tomacelli 132, 00186 ROMA

P.I.: 05451271000

Ragione Sociale Azienda:
Sita in: n:
Città: Provincia: CAP:
P. IVA: Codice Fiscale: Cod. ISTAT:
Avente per oggetto attività di

Riferimenti dell'unità aziendale che compila la scheda:

Referente per la compilazione: Cognome:
Nome:
E-mail: Tel.: Fax:

DICHIARA

1.

Di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e subcategoria (*):

<input type="checkbox"/> PRODUTTORE			<input type="checkbox"/> UTILIZZATORE	
<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta	<input type="checkbox"/> Utilizzatori alimentari	<input type="checkbox"/> Utilizzatori chimici
<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="checkbox"/> Commercianti e distributori	<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori

2.

<input type="checkbox"/> Di aderire ad un Consorzio di Filiera			<input type="checkbox"/> In alternativa, solo per Produttore:	
<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta	<input type="checkbox"/> di mettere in atto un sistema cauzionale	
<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="checkbox"/> di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti da imballaggio	

3.

Contestualmente alla richiesta di adesione sottoscrive e versa la quota di partecipazione costituita da:

Importo fisso (5,16) Euro

Importo variabile Euro

Importo Totale Euro

tramite bonifico bancario intestato a Conai su c/c

05040	01612	11589 J
Cod. ABI	Cod. CAB	c/c b

Presso Banca Antoniana Popolare Veneta
Agenzia n. 25 – P.zza Fontana 4 – 20122 MILANO

o tramite c/c postale intestato:
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
n. 98753007

4.

Di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti, che ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente in materia di recupero e riciclo, e dei diritti conseguenti (L. 675/1996 artt. 10 e 13). Di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

5.

Non delega:

Delega:

l'associazione di categoria

il Consorzio di Filiera

a partecipare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Consortile, al Conai, costituito ai sensi dell'articolo 41 del Dlgs 22/1997 sulla base di quanto previsto dalle disposizioni statutarie del predetto Consorzio.

6.

Allega inoltre apposita attestazione di cui all'art. 6, comma 4, dello Statuto Conai.

Data

il Legale Rappresentante

.....

.....

(*) Al fine della determinazione della categoria di appartenenza si faccia riferimento alla attività economicamente prevalente, ovvero a quella che comporta maggior fatturato per l'azienda, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

ATTESTAZIONE EX ART. 6 COMMA 4 DELLO STATUTO CONAI

Ragione Sociale Azienda:
P. IVA: Codice Fiscale:

DICHIARA

- di aver registrato nel corso del precedente esercizio ricavi complessivi per vendite e prestazioni **inferiori** a 516.456,90 Euro
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio ricavi complessivi per vendite e prestazioni **superiori** a 516.456,90 Euro

PRODUTTORI DI MATERIALI DI IMBALLAGGI E DI IMBALLAGGI	UTILIZZATORI INDUSTRIALI	COMMERCIANTE E DISTRIBUTORI
Ricavi delle vendite, effettuate nel territorio dello Stato, di imballaggi e di materie prime di imballaggio riferiti all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione Euro	Costi degli acquisti di imballaggi pieni e vuoti o di materiali di imballaggio comprese le importazioni, riferiti all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione Euro	Ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni, riferiti all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione Euro
Calcolo dell'importo variabile 0,015% della cifra sopra dichiarata Euro	Calcolo dell'importo variabile 0,015% della cifra sopra dichiarata Euro	Calcolo dell'importo variabile 0,00025% della cifra sopra dichiarata Euro

Totale importo versato (importo fisso + eventuale importo variabile): Euro
(allegare copia ricevuta versamento)

In fede
il Legale Rappresentante

.....

Si consideri che ai fini del calcolo della quota di adesione l'importo fisso, da versare da parte di tutte le Imprese aderenti, è pari a 5,16 Euro. Per le Imprese i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione 516.456,90 Euro, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

Oggetto: richiesta di recesso da Conai

Ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, la sottoscritta (Ragione Sociale)

.....
Partita IVA Codice Fiscale Codice socio n°
sita in n°
Città Provincia CAP
iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero
in persona del suo titolare/legale rappresentante
con la presente

chiede di recedere da Conai

per cessazione di attività avvenuta in data

A tal fine allega (*barrare una sola casella*):

- Certificato di cessazione attività per chiusura rilasciato dall'Ufficio IVA di
- Visura camerale rilasciato dalla C.C.I.A.A. di
- Altro:

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

Oggetto: dichiarazione di variazione dati

la sottoscritta (Ragione Sociale)

Partita IVA Codice Fiscale Codice socio n°

sita in n°

Città Provincia CAP

iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero

in persona del suo titolare/legale rappresentante

con la presente

comunica

la variazione avvenuta in data per (*barrare una sola casella*):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> FUSIONE | <input type="checkbox"/> SCISSIONE |
| <input type="checkbox"/> CESSIONE | <input type="checkbox"/> AFFITTO |
| <input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE | <input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA |
| <input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE | <input type="checkbox"/> MODIFICA P. IVA |
| <input type="checkbox"/> ALTRO | <input type="checkbox"/> MODIFICA SOLO CODICE FISCALE |

A tal fine allega (*barrare una sola casella*):

- Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di
- Copia atto/contratto di
- Copia atto pubblico rilasciato dal
- Altro:

Compilare il quadro relativo ai soggetti partecipanti al trasferimento dell'impresa.

<p>Dati identificativi del soggetto subentrante:</p> <p>l'impresa (Ragione Sociale)</p> <p>Partita IVA Codice Fiscale Codice socio n° (<i>a</i>)</p> <p>sita in n°</p> <p>Città Prov CAP</p>

(*a*) nel caso ne sia in possesso

<p>Dati identificativi del soggetto cedente:</p> <p>l'impresa (Ragione Sociale)</p> <p>Partita IVA Codice Fiscale Codice socio n° (<i>b</i>)</p> <p>sita in n°</p> <p>Città Prov CAP</p>

(*b*) nel caso in cui sia noto

Il tutto con dichiarazione sin da ora di rato e valido.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

Il Contributo Ambientale

7. Elementi generali

Il Contributo Ambientale Conai, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale per la prevenzione e la gestione.

7.1 Riferimenti normativi

L'obbligatorietà del versamento del Contributo Ambientale Conai è fissata dagli articoli 38 e 41 del Dlgs 22/1997 ("Decreto Ronchi"). In particolare l'articolo 41, comma 2, stabilisce che la ripartizione di tali costi debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento Conai.

In particolare, l'articolo 14 dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore".

7.2 Entità del Contributo Ambientale per materiale

Questi principi vengono recepiti dall'articolo 7, comma 1, del Regolamento Conai: "... Il Contributo Ambientale Conai (...) è deter-

minato sulla base del Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in relazione ai costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero di rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, per ciascuna tipologia di materiale ...".

Le entità del Contributo Ambientale sono fissate nel modo seguente:

ACCIAIO	15,49 Euro/ton
ALLUMINIO	25,82 Euro/ton
CARTA	15,49 Euro/ton
LEGNO	2,58 Euro/ton
PLASTICA	72,30 Euro/ton
VETRO	5,16 Euro/ton

Come previsto dall'articolo 7, comma 11, del Regolamento Conai, il Consiglio d'Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale Conai decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

Nella compilazione dei moduli il dato delle quantità va espresso in tonnellate, arrotondando alla terza cifra decimale (a titolo di esempio 1 kg = 0,001 ton, 100 kg = 0,100 ton).

8. La "prima cessione"

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato "prima cessione". Si tratta del momento nel quale:

- l'imballaggio finito passa dall'"ultimo Produttore" al "primo Utilizzatore";
- oppure
- il materiale di imballaggio passa da un "Produttore di materia prima (o di semilavorati)" ad un "Autoproduttore".

All'interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare disguidi e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Per questo Conai ha definito le formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

8.1 Prima cessione da "Produttore/Importatore" di imballaggi vuoti a "Utilizzatore"

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da Conai) "cede" questi imballaggi (cioè li vende) a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci.

Il Produttore/Importatore deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale.


Si vedano il Punto 9, Esposizione in fattura, e il Punto 10, Dichiarazione periodica.

L'Utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del Produttore/Importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale Conai, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

Si veda il Punto 9, Esposizione in fattura.

ATTENZIONE: quando un Produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A UTILIZZATORE



8.2 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti a “Commerciante/Distributore”

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi li cede a una azienda commerciale/distributrice che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all’Utilizzatore. Il Produttore/Importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale.

Si vedano il Punto 9, Esposizione in fattura, e il punto 10, Dichiarazione periodica.

L’Utilizzatore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del Produttore/Importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture.

Si veda il Punto 9, Esposizione in fattura.

8.3 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti ad altro “Produttore” di imballaggi vuoti

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro Produttore che successivamente li cede a sua volta a un Utilizzatore.

In questo caso il primo Produttore/Importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il SECONDO PRODUTTORE e l’Utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative.

In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell’imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l’ultimo Produttore, che cede al primo Utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Diversa è la situazione del Produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il Produttore agisce in veste di semplice Utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

8.4 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di materia prima a “Utilizzatore/Autoprodotto”

Quando un’impresa produce direttamente gli imballaggi per le proprie merci viene definita “Autoprodotto” e viene considerata a tutti gli effetti un Utilizzatore.

In questo caso la prima cessione avviene tra il Produttore/Importatore di materia prima e l’Autoprodotto. Poiché il Produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l’Autoprodotto deve segnalare ai propri fornitori e a Conai il proprio “status” di Autoprodotto attraverso un’autodichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il Produttore/Importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un Autoprodotto (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale Conai.

Si vedano il Punto 9, Esposizione in fattura, e il punto 10, Dichiarazione periodica.

L’Autoprodotto è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del Produttore/Importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale Conai, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.

Si veda il Punto 9, Esposizione in fattura.

PRIMA CESSIONE DI MATERIE PRIME DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A AUTOPRODOTTO



8.5 Le formule particolari che riguardano l’“Utilizzatore/Importatore”

Quando gli Utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei Produttori. Essi, infatti, attraverso l’importazione “generano” nel territorio nazionale nuovi imballaggi e materiali di imballaggio destinati a trasformarsi in rifiuti (e quindi ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti Conai.

Per Utilizzatori/Importatori si intendono:


- Gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri Utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a Utenti finali.
- Gli Autoprodotto/Importatori, cioè gli Autoprodotto che importano le materie prime con cui realizzano direttamente gli imballaggi nei quali confezionano le proprie merci.

Queste importazioni, benché non siano propriamente “prime cessioni”, sono sottoposte al Contributo Ambientale Conai. In particolare:

- L'Utilizzatore/Importatore deve effettuare procedure specifiche di Dichiarazione periodica e versamento.

Si veda la Parte Quarta, Importazione.

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGI DA IMPORTATORE – UTILIZZATORE



- L'Utilizzatore successivo, che ricevesse le merci dall'importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

Si veda il Punto 9, Esposizione in fattura.

8.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un Autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'Autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utiliz-

zando le modalità previste per il Produttore (si veda il punto 9.1). Per poter applicare questa formula, l'Autoproduttore dovrà ricevere l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a Conai) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

8.7 Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti e Importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali

Quando un Acquirente-Riempitore (o un Importatore di imballaggi pieni) ha messo in atto un circuito cauzionale per i propri imballaggi a rendere, può effettuare la procedura seguente.

1) Comunica a Conai (e contestualmente ai propri fornitori nazionali) la richiesta di avvalersi dell'esenzione dal Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi da lui cauzionati (modulo 6.15). La comunicazione va effettuata all'avvio della procedura e deve essere eventualmente rinnovata (entro il 31 gennaio di ogni anno) in caso di variazione delle condizioni indicate.

2) Dichiara a Conai, attraverso il modulo 6.16, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- i quantitativi di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale acquistati nell'anno precedente in regime di sospensione del Contributo Ambientale, per singolo materiale, al fine di esentarli;
- i quantitativi di imballaggi fatturati perché non restituiti dalla controparte nello stesso anno, per singolo materiale, per i quali verrà emessa la relativa fattura da Conai.

Le condizioni per attuare la “Procedura cauzionati” sopra descritta, sono le seguenti:

- l'imballaggio deve essere inserito in un circuito cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale siano state applicate le norme previste nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;
- la sua destinazione finale deve essere individuabile in maniera puntuale;
- deve essere chiaramente riconoscibile tramite marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico;
- il riciclo a fine vita del medesimo deve essere garantito dall'Utilizzatore industriale senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera.

9. Esposizione in fattura del Contributo Ambientale Conai

9.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura di vendita relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- una indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

Conai prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti in materiali diversi.

Seguono esemplificazioni sui diversi casi.

Unità di misura

Il Produttore deve fornire al proprio cliente Utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte).

Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il Produttore deve provvedere alla conversione in peso.

Se il peso non è noto per ogni singola partita ceduta, è possibile ricorrere a un “peso normalizzato”, cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche.

Si veda Appendice: Schede tecniche

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

$$(\text{peso unitario dell'imballaggio per materiale}) \times (\text{n. dei pezzi}) \times (\text{ammontare del Contributo per ton})$$

Aspetti fiscali

Il Contributo Ambientale Conai esposto nella fattura di vendita va considerato prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA.

Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione.

Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso.

Si veda la Parte sesta, Esportazione.

Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento allo schema seguente:

Esempio 1

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
sacchi (gr cadauno 777= ton lotto 1,554)	pz	2.000	1,11	2.220,00	20%
contributo ambientale plastica	ton	1,554	72,30	112,35	20%
IMPONIBILE				2.332,35	20%

Esposizione in fattura per più tipi di imballaggio dello stesso materiale

Quando il Produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

Ad esempio:

Esempio 2

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
pallet di tipo 1	n°	35	3,98	139,30	20%
contributo ambientale legno	ton	0,245	2,58	0,63	20%
pallet di tipo 2	n°	440	5,47	2.406,80	20%
contributo ambientale legno	ton	4,840	2,58	12,49	20%
IMPONIBILE				2.559,22	20%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga. Ad esempio:

Esempio 3

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)	n°	350	3,98	1.393,00	20%
pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)	n°	440	5,47	2.406,80	20%
contributo ambientale legno	ton	7,290	2,58	18,81	20%
IMPONIBILE				3.818,61	20%

Esposizione in fattura per materiali diversi

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali diversi si può far riferimento all'esempio seguente:

Esempio 4

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)	n°	1.500	4,13	6.195,00	20%
contributo ambientale carta	ton	0,270	15,49	4,18	20%
bottiglie (ton cadauna 0,00043)	n°	2.500	0,62	1.550,00	20%
contributo ambientale vetro	ton	1,075	5,16	5,55	20%
IMPONIBILE				7.754,73	20%

Esposizione in fattura per imballaggi composti poliaccoppiati

Quando un imballaggio composto è costituito in modo strutturale da materiali diversi, si definisce "poliaccoppiato". La costituzione "strutturale" dipende dal fatto che i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio non devono essere separati per il normale consumo del prodotto contenuto.

Ad esempio: una scatola in cartoncino con finestrella in plastica, un sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, e così via.

Per gli imballaggi composti-poliaccoppiati il Contributo Ambientale Conai viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento all'aliquota del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 1.

Esposizione in fattura per imballaggi composti multimateriali

Quando un imballaggio è costituito da più componenti autonome si definisce "multimateriale". A differenza degli imballaggi poliaccoppiati, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati durante il normale consumo del prodotto contenuto.

Ad esempio: una scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), un sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), un barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), e così via.

Per gli imballaggi composti multimateriali, il Contributo Ambientale Conai viene applicato a ogni componente dell'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 4.

Esposizione in fattura per cessioni da Produttore a Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale

Il Produttore di imballaggi che rifornisce un Utilizzatore industriale che ha messo in atto un circuito cauzionale (e che gli ha inviato la relativa comunicazione attraverso il modulo 6.15) è tenuto ad esporre in fattura i quantitativi ceduti in esenzione, apponendo sulla fattura stessa la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente per imballaggi cauzionati".

9.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione a Autoproduttori

Il Produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un Autoproduttore, diviene interprete di una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella fattura di vendita.

È questo l'unico caso in cui il Produttore di materia prima deve effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Normalmente, infatti, quando rifornisce altri Produttori, non è tenuto ad alcun adempimento Conai.

Per questo è indispensabile che l'Autoproduttore informi preventivamente il Produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

La Dichiarazione Autoproduttore (modulo 6.4)

La Dichiarazione Autoproduttore deve riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante. L'Autoproduttore deve inviare una copia al proprio fornitore di materia prima e una copia per conoscenza a Conai.

Quando il Produttore di materia prima ha ricevuto la Dichiarazione Autoproduttore dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

Esposizione in fattura per cessione di più prodotti dello stesso materiale

Quando il Produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale.

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 2.

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 3.

9.3 Utilizzatori di imballaggi e Importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento Conai prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'Importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli Utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale Conai per riferimento o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale Conai Assolto".

Per maggiori informazioni si vedano Statuto e Regolamento Conai.

Esposizione in fattura "per riferimento"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'Utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "riferimento", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste (per un esempio di scheda extracontabile si veda alla fine di questo paragrafo).

Esposizione in fattura "per colonna" o "per riga"

Individuato l'ammontare unitario per riferimento (attraverso la scheda extracontabile), l'Utilizzatore deve evidenziare in fattura il Contributo Ambientale "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

bile), l'Utilizzatore deve evidenziare in fattura il Contributo Ambientale "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

Esempio di esposizione del Contributo "per colonna"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (Utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (Commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale Conai Unitario" per riferimento (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,054 Euro (vedi scheda extracontabile).

La fattura, con Contributo Ambientale Conai Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore Unit. Netto Euro	Contributo Ambientale Unitario Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz.	84	20,142	0,054	1.696,46	10%

Esempio di esposizione del Contributo "per riga"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale Conai Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore Unit. Netto Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz.	84	20,196	1.696,46	10%

di cui Contributo Ambientale Conai Unitario 0,054 Euro

"Contributo Ambientale Conai assolto"

In alternativa all'esposizione in fattura, l'Utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto". Questa dicitura segnala all'acquirente che le procedure Conai sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci.

Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto", il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola "riferenza" una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale Conai per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell'ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l'incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

Un esempio:

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale Conai internalizzato, nel modo seguente:

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore Unit. Netto Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz.	84	20,196	1.696,46	10%

Contributo Ambientale Conai assolto

La scheda "extracontabile"

Quando l'Utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" che deve essere applicato a ogni "riferimento" (cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono.

Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato.

Esempio di compilazione di scheda extracontabile

Un'azienda vinicola (Utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio.

Immaginando che la "referenza" sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

Scheda contabile per singola referenza

(Referenza: confezione da 24 bottiglie di vino)

tipo di imballaggio	peso (ton)	materiale	Contr. ambientale	
			Euro/ton	tot. Euro
24 bottiglie bordeaux	0,00480	vetro	5,16	0,02477
24 tappi in sughero	0,00012	legno	2,58	0,00031
24 etichette	0,00005	carta	15,49	0,00077
24 capsule	0,00005	plastica	72,30	0,00362
1 scatola	0,00140	carta	15,49	0,02169
quota pallet	0,00060	legno	2,58	0,00155
quota film termoretraibile	0,00002	plastica	72,30	0,00145

Totale Contr. Amb. Conai Unitario per referenza **0,054**

Esposizione in fattura per cessioni da parte dell'Utilizzatore di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale

Per l'esposizione in fattura dell'esenzione da parte dell'Utilizzatore si presentano i casi seguenti:

- in caso di vendita di soli imballaggi acquistati in regime di sospensione (cioè destinati a un circuito cauzionale) l'Utilizzatore dovrà apporre in calce alla fattura di vendita la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente per imballaggi cauzionati";
- in caso di vendita di imballaggi acquistati in regime di sospensione insieme a imballaggi regolarmente assoggettati a Contributo Ambientale, l'Utilizzatore dovrà apporre in calce alla fattura di vendita la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente se cauzionato o assolto".

Per l'esposizione del Contributo Ambientale Conai nelle fatture relative agli imballaggi cauzionati non restituiti dalla controparte (per i quali si è quindi provveduto alla fatturazione per indennizzo), l'ammontare del Contributo verrà esplicitato separatamente rispetto al prezzo di vendita, secondo le stesse modalità previste per il Produttore.

Si veda Punto 9.1

10. Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

Tutti i Produttori che effettuano la Prima cessione sono tenuti a dichiarare a Conai gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale.

ATTENZIONE: gli Importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della Dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure.

Si consiglia quindi di riferirsi alla Parte quarta, Importazione.

Le dichiarazioni possono venire inoltrate a Conai con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, stabilita con nuovi criteri, vengono proposte tre Classi di Dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile.

Una volta ricevuta la Dichiarazione periodica, Conai invia la fattura in riferimento al Contributo dichiarato (per conto del Consorzio di Filiera corrispondente). Se i materiali soggetti a Contributo sono più di uno, il Produttore riceve fatture separate per singolo materiale.

Prima di provvedere al pagamento, il dichiarante dovrà comunque attendere il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai.

10.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le Classi di Dichiarazione stabilite da Conai sono le seguenti:

A. Esente	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 Euro
B. Annuale	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 Euro
C. Trimestrale	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro
D. Mensile	Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro

Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La Classe di Dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare ed eventuali variazioni vanno segnalate attraverso l'autodichiarazione (modulo 6.8), entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario ripresentare l'autodichiarazione.

Le Dichiarazioni trimestrali e annuali non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure.

La periodicità viene individuata in riferimento al Contributo dichiarato nell'anno solare precedente, ma l'impresa ha facoltà di inviare le Dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la Classe Annuale può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; la Classe Trimestrale può dichiarare anche mensilmente.

Il Produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la Classe di Dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite.

Potrà avvenire quindi che la stessa impresa effettui dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un Produttore effettui Dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.

Le procedure per la fascia di esenzione

Conai propone un'unica formula di esenzione dal Contributo Ambientale.

Secondo questa formula, l'appartenenza alla fascia di esenzione viene stabilita sulla base del Contributo annuo risultante per l'anno solare precedente.

In pratica, le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale Conai inferiore a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla Dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso.

Qualora, a fronte del ricalcolo del Contributo, il Consorzio di dichiaratosi in fascia di esenzione dovesse verificare di aver superato la soglia di esenzione dovrà comunque effettuare la Dichiarazione periodica.

ATTENZIONE: la soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione che di quelli relativi alla importazione.

Per segnalare la propria appartenenza alla fascia di esenzione per l'anno in corso, le imprese devono far pervenire a Conai, entro il 20 gennaio dell'anno stesso, un'autodichiarazione (modulo 6.8) attestante i requisiti richiesti.

Sulle fatture di vendita, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: "Contributo Ambientale Conai assolto, ove dovuto".

Le procedure per la Classe di Dichiarazione annuale

Le imprese che in riferimento all'anno precedente hanno dichiarato un Contributo Ambientale fino a 310,00 Euro su un determinato materiale, potranno per l'anno in corso inviare a Conai un'unica Dichiarazione Annuale per quel materiale.

Queste imprese avranno comunque facoltà di effettuare la Dichiarazione periodica a cadenza trimestrale o mensile.

Per determinare la propria appartenenza alla Classe di Dichiarazione annuale per l'anno di riferimento, le imprese devono far pervenire a Conai, entro il 20 gennaio dell'anno stesso, un'autodichiarazione (modulo 6.8) attestante i requisiti richiesti.

Le imprese devono inviare a Conai la Dichiarazione periodica (modulo 6.1) con cadenza annuale entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le procedure per la Classe di Dichiarazione trimestrale

Le imprese che in riferimento all'anno precedente hanno dichiarato un Contributo Ambientale fino a 31.000,00 Euro su un determinato materiale, potranno inviare a Conai le Dichiarazioni con cadenza trimestrale per quel materiale (entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio).

Queste imprese avranno comunque facoltà di effettuare la Dichiarazione periodica a cadenza mensile.

Per determinare la propria appartenenza alla Classe di Dichiarazione trimestrale per l'anno di riferimento, le imprese devono far pervenire a Conai, entro il 20 gennaio dell'anno stesso, un'autodichiarazione (modulo 6.8) attestante i requisiti richiesti.

Le imprese potranno inviare a Conai la Dichiarazione periodica (modulo 6.1) con cadenza trimestrale entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le procedure per la Classe di Dichiarazione mensile

Secondo le nuove Classi di Dichiarazione la procedura di Dichiarazione mensile risulta obbligatoria solo per alcune fasce di imprese, e cioè quelle che in riferimento all'anno precedente hanno dichiarato un Contributo Ambientale superiore ai 31.000,00 Euro su un determinato materiale.

Le imprese che si collocano nella Classe di Dichiarazione mensile sono comunque tenute a inviare a Conai, entro il 20 gennaio, un'autodichiarazione (modulo 6.8) attestante i requisiti richiesti.

Esse saranno tenute, per l'anno di riferimento, a inviare a Conai le Dichiarazioni con cadenza mensile per quel materiale.

Una nota per le imprese di nuova costituzione

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano la loro attività nel corso dell'anno, dovranno effettuare Dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie Classi di Dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Una nota sull'apertura di nuove attività da parte di un Consorziato

Può avvenire che un Consorziato, che già effettua Dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad aprire una nuova attività assoggettata (ad esempio, un Produttore di imballaggi che apre un'attività di importazione e rivendita di altri imballaggi). In questo caso la Dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la Classe di Dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Note per la compilazione del modulo 6.8

Con il modulo 6.8 l'impresa segnala quali saranno le periodicità secondo le quali effettuerà le Dichiarazioni per ciascun materiale ai fini del Contributo Ambientale Conai. Il modulo va inviato a Conai entro il 20 gennaio solo da parte dei Consorziati tenuti ad applicare e a dichiarare il Contributo Ambientale. Le periodicità comunicate restano valide per tutto l'anno solare di riferimento, e a conclusione di ogni anno vanno verificate: l'impresa ripresenterà l'autodichiarazione solo per comunicare eventuali variazioni.

Nella parte superiore del modulo è riportata una tabella esplicativa delle Classi di Dichiarazione, con la precisazione degli importi che costituiscono soglia tra una classe e l'altra. Nella parte inferiore, viene proposto uno "Schema riepilogativo delle Classi di Dichiarazione per materiale".

L'impresa deve indicare la classe nella quale si colloca per ciascuno dei materiali trattati, in riferimento agli importi di Contributo Ambientale dichiarati nell'anno precedente.

Le attività di produzione sono separate da quelle di importazione in quanto fanno riferimento a moduli di Dichiarazione differenti. Per gli Importatori che adottano la procedura semplificata è predisposta un'apposita colonna nella quale scegliere la Classe di Dichiarazione in rapporto al totale dei Contributi dovuti su tutti i materiali.

Conferma della Classe di Dichiarazione periodica dell'anno precedente

Le imprese che, alla fine dell'esercizio, verificano l'appartenenza alla medesima Classe di Dichiarazione periodica, non sono tenute ad inviare la relativa autodichiarazione (modulo 6.8).

10.2 Variazione della Classe di Dichiarazione periodica

Le Classi di Dichiarazione per materiale possono essere modificate sia quando l'impresa verifica di essersi collocata, nell'anno precedente, in una diversa fascia di Contributo Ambientale per singolo materiale, sia quando l'impresa decide per proprie ragioni di opportunità di scegliere una Classe diversa tra quelle consentite.

La variazione deve in ogni caso avvenire al termine dell'anno ed essere comunicata a Conai attraverso il modulo 6.8 entro il 20 gennaio successivo (vedi pagina successiva).

Scelta di una Classe di Dichiarazione diversa da quella attribuita

L'impresa che per proprie ragioni di opportunità decide di effettuare la Dichiarazione con una periodicità più ravvicinata di quella attribuita (la Annuale può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; la Trimestrale può dichiarare anche mensilmente) si limita a scegliere tale opzione nel modulo 6.8.

Per alcuni esempi di variazione delle Classi di Dichiarazione si veda la pagina successiva.

10.3 Compilazione della Dichiarazione periodica per Produttori (modulo 6.1)

La Dichiarazione periodica – sia essa mensile, trimestrale o annuale – viene effettuata dal Produttore utilizzando il modulo 6.1 che è composto di sei fogli, uno per ciascun materiale di riferimento (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro).

I sei fogli hanno la medesima struttura e presentano al centro una tabella nella quale vengono sintetizzati tutti i dati necessari per l'individuazione del Contributo Ambientale dovuto a seguito delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Per completare la documentazione, il dichiarante dovrebbe allegare un elenco completo contenente data e numero delle proprie fatture relative alle vendite dichiarate. Tuttavia il Produttore può evitare di inviare gli elenchi a condizione di barrare la dicitura "Il dichiarante si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita".

Come indicare la periodicità di appartenenza nella Dichiarazione periodica

Nella parte superiore di ciascuno dei moduli riservati alle diverse Dichiarazioni periodiche è evidenziata un'area nella quale indicare il periodo di riferimento della Dichiarazione.

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> Annuale	2001	2002	2003	2004	
	<input type="checkbox"/> Trimestrale	I	II	III	IV	, anno _____
	<input type="checkbox"/> Mensile	Gen Feb Mar	Apr Mag Giu	Lug Ago Set	Ott Nov Dic	, anno _____

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Come compilare i dati della Dichiarazione periodica nel modulo 6.1

Devono essere compilate soltanto le schede che si riferiscono ai materiali trattati dall'impresa.

- Nella prima colonna vengono indicate le tipologie di imballaggio trattate. Per ogni materiale vengono suggerite le tipologie più ricorrenti. Per indicare i quantitativi di altre tipologie che non rientrano nell'elenco, oppure di materie prime cedute ad Autoproduttori, si utilizza la riga "Altro".
- Nella colonna A sono indicati i quantitativi in esenzione (in ton). Cioè gli imballaggi che il Produttore ha ceduto a clienti esportatori, senza applicarvi il Contributo Ambientale Conai (va ricordato che quando il Produttore compila questa colonna è anche tenuto a inoltrare a Conai una Scheda esenzione contributo (modulo 6.3), indicando i codici fiscali di tutti i clienti che hanno fatto richiesta di esenzione e suddividendo i quantitativi per materiale). Nella stessa colonna, alla voce "Imballaggi cauzionati", vanno eventualmente indicati i quantitativi ceduti in esenzione ad Utilizzatori che abbiano messo in atto un circuito cauzionale.
- Nella colonna B sono indicati i quantitativi assoggettati (in ton). Cioè gli imballaggi prodotti e venduti, oppure gli imballaggi vuoti importati e immessi al consumo, o ancora le materie prime cedute ad Autoproduttori.
- Nella colonna C è prestampata l'aliquota di Contributo Ambientale che va applicata al materiale cui si riferisce la scheda.
- Nella colonna B x C va inserito il risultato che si ottiene moltiplicando, riga per riga, i quantitativi assoggettati (colonna B) con l'aliquota di Contributo (colonna C).
- Nella sesta e settima colonna vanno indicate, per ogni riga, le quote (in ton) costituite dagli imballaggi primari e da quelli secondari/terziari sul totale dei quantitativi dichiarati.

L'ultima riga presenta i totali di tutte le colonne, e il totale del Contributo Ambientale dovuto va anche indicato in lettere, sotto la tabella.

Il dichiarante, anziché allegare l'elenco completo contenente data e numero delle proprie fatture di vendita, può limitarsi a barrare la dicitura con la quale si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Conai, la documentazione contabile richiesta.

10.4 Compilazione della Dichiarazione periodica per cessioni in esenzione (modulo 6.3)

La scheda 6.3 per le cessioni in esenzione da Contributo Ambientale è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale e

deve essere inviata in allegato alla stessa, con uguale periodicità. Il dichiarante è tenuto alla compilazione del modulo 6.3, sia per attività di produzione (modulo 6.1) che di importazione (modulo 6.2), nei seguenti casi:

- 1) Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (Plafond di esenzione ex-ante o lettera di autorizzazione ex-post).
- 2) Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("Auto-Plafond" di esenzione ex ante o lettera di autorizzazione per "Auto-Conguaglio" ex post).
- 3) Quando effettua cessioni a un cliente che ha attivato una procedura di esenzione per gli imballaggi da lui cauzionati.

In entrambi i casi le quantità esentate da contributo vanno inserite nel modulo 6.3:

- nei casi 1) e 3) andranno riportati i codici fiscali dei clienti che usufruiscono dell'esenzione, con indicazione delle quantità a loro cedute in esenzione.
- nel caso 2) andrà indicato il codice fiscale del soggetto che sta dichiarando e le quantità da lui acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che le abbia o meno cedute ad altri).

Il modulo 6.3, allegato alla Dichiarazione periodica, riporterà i dettagli delle quantità relative al periodo.

In relazione a specifiche necessità di controllo, Conai si riserva la possibilità di richiedere, anche a Consorziati non dichiaranti, il riepilogo (modulo 6.3) dei quantitativi ceduti tra Produttori e quindi non assoggettati a Contributo. Tale richiesta sarà relativa all'intero anno solare (e non a frazioni di anno) e riguarderà le stesse informazioni richieste nella compilazione del modulo 6.3.

Importazione

11. Criteri generali

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero (sia vuoti, sia utilizzati per il confezionamento delle merci importate) ricadono interamente nelle competenze Conai e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale.

Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del sistema.

Gli adempimenti a carico dell'Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati.

Ai fini della Dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una Procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una Procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'Importatore stesso.

11.1 Casistica delle diverse attività di importazione

Per facilitare gli operatori nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, Conai ha classificato le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

Importazione di imballaggi vuoti	Per uso diretto dell'Importatore Con cessione a Utilizzatore Con cessione a Produttore Con cessione a Utente finale
Importazione di materie prime e/o semilavorati	Per uso diretto dell'Importatore Con cessione a Autoproduttore Con cessione a Produttore
Importazione di imballaggi pieni	Per uso diretto dell'Importatore Con cessione a Utilizzatore Con cessione a Utente finale Per uso in circuito cauzionato

11.2 Procedure consentite per le diverse importazioni

Per tutte queste attività di importazione può essere effettuata la Procedura ordinaria, mentre solo per alcune di esse l'impresa può scegliere opzioni differenti.

Nello schema che segue vengono indicate le procedure disponibili per ciascuna attività.

Importazione di imballaggi vuoti	Procedure consentite
Per uso diretto dell'Importatore	Procedura ordinaria
Con cessione a Utilizzatore	Procedura ordinaria (1)
Con cessione a Produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)
Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria
Importazione di materie prime e/o semilavorati	Procedure consentite
Per uso diretto dell'Importatore	Procedura ordinaria
Con cessione ad Autoproduttore	Procedura ordinaria (1)
Con cessione a Produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)
Importazione di imballaggi pieni	Procedure consentite
Per uso diretto dell'Importatore	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
Con cessione a Utilizzatore	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i>
Per uso in circuito cauzionato	Procedura cauzionati (3)

(1) In questi casi l'Importatore può adottare una procedura analoga a quella del Produttore ed effettuare la Dichiarazione periodica relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).

(2) ATTENZIONE. Va ricordato che i due casi per i quali è indicato "nessun adempimento in relazione alla cessione", vanno intesi nel modo seguente:

– L'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a Produttori, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione. In entrambi i casi, infatti, la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del Produttore destinatario dei materiali, previa dichiarazione da parte del Produttore del suo status.

– L'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente e che trasforma in rifiuti. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la Procedura ordinaria o quella semplificata.

(3) Si vedano i Punti 8.7 e 9.3

11.3 Da quando calcolare l'effettuata importazione

Ai fini della compilazione della Dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini.

12. Procedura ordinaria di Dichiarazione periodica

La Procedura ordinaria è la modalità generale di Dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazioni. Prevede un modulo specifico di Dichiarazione (modulo 6.2) che può essere inviato a Conai con periodicità diverse, in funzione della Classe di Dichiarazione nella quale l'impresa si colloca rispetto alle importazioni.

12.1 La Dichiarazione secondo la Procedura ordinaria

Il modulo 6.2 contiene tutte le tabelle che si riferiscono alle diverse procedure consentite per l'importazione, sia la Procedura ordinaria che le tre formule previste per la Procedura semplificata.

Nella prima tabella, riferita alla Procedura ordinaria, va riportato il peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. A ogni totale va applicato il Contributo Ambientale relativo.

La Dichiarazione periodica deve pervenire a Conai entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Note per la compilazione del modulo 6.2

Nella parte superiore del modulo è evidenziata un'area nella quale indicare il periodo di riferimento della Dichiarazione (Periodicità annuale, trimestrale o mensile).

In ogni modulo può essere segnalato un solo periodo di riferimento. Si esprimerà il dato in tonnellate, arrotondando alla terza cifra decimale.

La parte del modulo relativa alla Procedura ordinaria prevede una sola tabella riassuntiva nella quale vengono dichiarati tutti i materiali.

- Nella prima colonna (materiale imballaggio) sono indicati i sei materiali di ri-

ferimento. Per ciascuno di essi vanno riportati i totali di pertinenza nelle sei colonne successive.

- Nella colonna A sono indicati, quando previsti, i quantitativi in esenzione (in ton), cioè gli imballaggi o i materiali di imballaggio che l'Importatore ha ceduto a clienti in esenzione (ad esempio esportatori) senza applicarvi il Contributo Ambientale Conai oppure quando applica il proprio Plafond ("Auto-Plafond"). Va ricordato che quando l'Importatore compila questa colonna è anche tenuto a inoltrare a Conai una scheda Quantità in esenzione (modulo 6.3). Nel caso applichi il proprio Plafond a tali acquisti, indicherà nel modulo il proprio codice fiscale.

- Nella colonna B vanno indicati i quantitativi assoggettati (in ton). Possono essere imballaggi vuoti importati e venduti (nel caso di un Produttore/Importatore), oppure imballaggi pieni (merci imballate) importati (nel caso di un Utilizzatore/Importatore) o ancora le materie prime cedute ad Autoproduttori (nel caso di Importatori di materie prime).

- Nella colonna C è prestampata l'aliquota di Contributo Ambientale che va applicata al materiale a cui si riferisce quella riga.

- Nella colonna BxC va inserito il risultato (in Euro) che si ottiene moltiplicando, per ciascuna riga, i quantitativi assoggettati (colonna B) per la relativa aliquota di Contributo (colonna C).

- Nelle ultime colonne vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli imballaggi primari e da quelli secondari/terziari sul totale dei quantitativi dichiarati.

L'ultima riga presenta i totali di tutte le colonne, con il totale di Contributo Ambientale dovuto.

Il dichiarante, anziché allegare l'elenco completo contenente data e numero delle proprie fatture di vendita, può limitarsi a barrare la dicitura con la quale si impegna a rendere disponibile, su richiesta Conai, la documentazione contabile occorrente.

13. Procedura semplificata di Dichiarazione periodica

La Procedura semplificata rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso.

La Procedura semplificata è applicabile:

- alle imprese che siano già iscritte a Conai;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);

- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra CE o l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori o autodeterminare le schede prodotto)

In sostituzione delle formule previste fino al 31 dicembre 1999, Conai ha stabilito, a valere dal 1° gennaio 2000, nuove soluzioni di semplificazione.

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- Importazione di prodotti alimentari.
- Importazione di prodotti NON alimentari.

Conai prevede **inoltre** che le imprese possano ancora, in alternativa, utilizzare la procedura, già nota, del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (31,00 Euro/ton).

Tale procedura, in scadenza al 31 dicembre 2002, è stata resa definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione Conai del 3

ottobre 2002.

Le imprese che intendono adottare la Procedura semplificata devono inviare a Conai, entro il 20 gennaio, un'autodichiarazione attestante le tipologie di merce importata (modulo 6.7).

Tale modulo andrà ripresentato negli anni successivi solo in caso di variazione della procedura utilizzata.

Nel caso il Consorzio si avvallesse contemporaneamente anche della Procedura ordinaria per l'importazione di imballaggi pieni e/o della Procedura di compensazione import/export, deve specificare nello stesso modulo le referenze dei prodotti per i quali adotta tali procedure.

13.1 Aliquote e forfetizzazioni

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello 0,10% sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello 0,05% sul valore complessivo delle importazioni.

In alternativa può essere applicato un Contributo forfetizzato di 31,00 Euro/ton sul peso dei soli imballaggi delle merci (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari).

Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni monoprodotto/monomateriale non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria.

Sono equiparate alle importazioni monoprodotto/monomateriale le importazioni pluriprodotto/plurimateriale che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio.

L'utilizzo non consentito della Procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Conai effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della Procedura.

13.2 La Dichiarazione secondo la Procedura semplificata

Il modulo 6.2 presenta tre tabelle dedicate alle diverse formule consentite per la Procedura semplificata di importazione.

La prima riguarda l'importazione di prodotti alimentari imballati, la seconda l'importazione di prodotti NON alimentari imballati e la terza è prevista per le aziende che scelgono il calcolo forfetario di un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate.

ATTENZIONE: le procedure semplificate di importazione e le procedure di compensazione import/export (si veda Punto 19) sono applicabili contemporaneamente alla Procedura ordinaria, a condizione che il Consorzio dichiari, all'inizio dell'anno, su quali tipologie di prodotto importa-

to applicherà le diverse procedure, mantenendo tale comportamento per tutto il corso dell'anno.

Note per la compilazione

- Tabella A) Per importazioni di prodotti alimentari imballati.

Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un'aliquota dello 0,10% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell'IVA e delle spese di trasporto. Pertanto, nella prima colonna va riportato il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe di Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, congruamente alle registrazioni ai fini IVA.

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

- Tabella B) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati.

Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un'aliquota dello 0,05% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell'IVA e delle spese di trasporto. Pertanto nella prima colonna va riportato il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento (vedi Classe di Dichiarazione). I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, congruamente alle registrazioni ai fini IVA.

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

- Tabella C) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.

L'azienda che decide di avvalersi di tale procedura riporta nella prima colonna il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento (vedi Classe di Dichiarazione).

I pesi dei soli imballaggi possono essere calcolati per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari).

Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

14. Invio della Dichiarazione e versamento del Contributo

14.1 La scelta delle Classi di Dichiarazione per l'importazione

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a Conai con periodicità diverse a seconda della Classe di Dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

- La Procedura ordinaria prevede Classi di Dichiarazione suddivise secondo gli stessi criteri previsti per le Classi di Dichiarazione dei Produttori (lo stesso vale, evidentemente, anche per gli importatori che adottano una procedura analoga a quella del Produttore, effettuando la Dichiarazione periodica con il modulo 6.1). Va ricordato che in questo caso la soglia di esenzione (fino a 26,00 Euro – per materiale) va intesa sommando i contributi dovuti sia per produzione che per importazione

Si veda il Punto 10.

- La Procedura semplificata, invece, presenta alcune differenze nella suddivisione delle Classi:

- innanzitutto, l'importo di Contributo Ambientale dichiarato si riferisce al totale degli imballaggi importati, senza alcuna distinzione di materiale;
- inoltre, la soglia della Fascia di esenzione è stabilita a 52,00 Euro sul totale degli imballaggi importati (anziché 26,00 Euro – per materiale).

Nello schema che segue vengono riassunte le Classi di Dichiarazione previste per le differenti procedure di importazione.

Procedura	Classi di Dichiarazione		
Procedura ordinaria*	<i>Per singolo materiale</i>		
	Stesse Classi valide per il Produttore (si veda Punto 10)		
Procedura semplificata	<i>Per tutti i materiali</i>		
	ESENTE	Fino a	52,00 Euro
	ANNUALE	Fino a	310,00 Euro
	TRIMESTRALE	Fino a	31.000,00 Euro
	MENSILE	Oltre	31.000,00 Euro

Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

* Nel caso l'Utilizzatore adotti una procedura di Dichiarazione periodica analoga a quella del Produttore, farà riferimento alle stesse Classi valide per il Produttore (si veda il Punto 10).

Le nuove Dichiarazioni periodiche non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure. Ogni impresa ha facoltà di scegliere una Classe di Dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è funzionale alla propria attività e/o al proprio sistema informatico, ma non può passare alla periodicità annuale).

La Classe di Dichiarazione va segnalata attraverso un'apposita Autodichiarazione (modulo 6.8), entro il 20 gennaio dell'anno e va riverificata annualmente. Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario ripresentare l'autodichiarazione l'anno successivo.

Versamento del Contributo Ambientale

15. Criteri generali

Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di Conai.

In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, Conai invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale.

In caso di dichiarazione in procedura semplificata, Conai invia un'unica fattura complessiva.

I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza.

15.1 I conti correnti per il versamento del Contributo Ambientale

I versamenti relativi a ogni materiale vanno effettuati sui rispettivi conti correnti. Gli estremi sono i seguenti:

Banca Antoniana Popolare Veneta Agenzia n. 25
piazza Fontana 4 – Milano
ABI 05040 – CAB 01612

Materiale	c/c
ACCIAIO	11663T
ALLUMINIO	11664U
CARTA	11665V
LEGNO	11666W
PLASTICA	11667X
VETRO	11668G
c/c procedura semplificata	11748G

15.2 Criteri di fatturazione Conai

Conai emette fattura per l'importo dei contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in Procedura semplificata) superano una soglia predefinita, l'emissione delle fatture avviene nell'arco dell'anno. A fine anno, invece, vengono fatturati tutti gli importi residui, anche se minori, che siano al di sopra delle soglie di esenzione previste.

Nel caso quindi di importi complessivi annuali inferiori a 26,00 Euro per materiale o 52,00 Euro per calcolo forfetizzato, Conai non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento.

Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

ATTENZIONE: il totale, ricavato sommando i singoli importi convertiti, potrebbe non coincidere con il controvalore in Euro del totale della fattura, ma si tratterebbe comunque di una variazione scarsamente rilevante, che può essere trascurata.

(Si veda "Esempio di fattura" alla pagina successiva).

15.3 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale Conai

IVA

Conai fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA del 20% in quanto corrispettivi per prestazioni di

servizi.

Può quindi accadere che il Produttore esponga nelle proprie fatture di vendita un Contributo Ambientale assoggettato a IVA diversa da quella che gli verrà imputata da Conai.

Scritture contabili

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale Conai va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

I resi

Si possono verificare due casi:

– la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di Dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella Dichiarazione periodica;

– il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo in una precedente Dichiarazione periodica: al momento della nuova Dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione).

Nell'eventuale elenco delle fatture allegato alla Dichiarazione, verranno riportate le note di credito e/o fatture ricevute dai clienti a seguito di tali resi.

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una Dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

15.4 Le fatture inviate da Conai

Conai fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfetizzato, la fattura riporterà solo il logo Conai; se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per quel materiale (destinatario del contributo in oggetto), ma anche il logo di Conai, in quanto soggetto che riceve e gestisce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.

Per un esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, inviata da Conai si veda la pagina successiva.

ESEMPIO DI FATTURA INVIATA DA CONAI

MARCHIO
CONSORZIO
DI FILIERA



CONAI
via P. Litta 5
20122 Milano

Nel caso di restituzione al mittente

Mario Rossi SpA
Corso Italia, 75
20100 Milano

identificativi del consorzio

indirizzo consorzio

Partita IVA: 0000000000
Codice Socio: 12345678

termine ultimo scadenza pagamento

Cond. di pagamento BONIFICO BANCARIO SU C/C CONAI	Scadenza: 15/10/2002	Numero Fattura V 000000	Data Fattura 07/07/02
---	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
Contributo Ambientale CONAI ACCIAIO Periodo di riferimento 04/2002 – 06/2002 ton 83,072 15,49 Euro/ton	Euro 1.286,79	20

materiale di riferimento o "Proc. SEMPL."

referito alle dichiarazioni

IVA a cui è assoggettato il contributo

Riferimento dichiarazioni	2000675670	2000923690	2001090920
	04/2002 – 04/2002	05/2002 – 05/2002	06/2002 – 06/2002

codice di riferimento

periodo dichiarato

Banca di appoggio: BANCA ANTONIANA VENETA
ABI/CAB: 05040/01612 **c/c n°:** 11663T

Imponibile in Euro 1.286,79		Totale Fattura Euro 1.544,14
Imposta in Euro 257,35		

INDICAZIONE DEL CONSORZIO DI RIFERIMENTO

INDIRIZZI E RIFERIMENTI RELATIVI

Esportazione

16. Criteri generali di esenzione per esportazione di imballaggi

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze Conai e sono pertanto ESENTI dal Contributo Ambientale.

Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il Produttore e per l'Utilizzatore.

- Il Produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un Utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il Produttore/Esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.

- L'Utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un Produttore. In questi casi le merci possono venire esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:
 - un Autoprodotto che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione;
 - un Utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al Fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
 - un Importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci.

Per far fronte a questi versamenti, Conai prevede due procedure:

- Una Procedura ordinaria (ex post).

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

- Una Procedura semplificata (ex ante).

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell'anno solare ed evitare il pagamento del Contributo su tale quota.

17. Procedura ordinaria (ex post) di esenzione per esportazione

L'impresa che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può:

- richiedere un conguaglio a compensazione degli importi dovuti per singolo materiale;
- oppure richiedere un rimborso pari al credito maturato.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti Utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal Produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti (si veda il punto 8.3, Cessione di imballaggi tra produttori). Anche coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export (si veda il punto 19, Procedura di compensazione import/export) e a fine anno risultano a credito per uno o più materiali, possono inserire tali quantità in una richiesta di esenzione ex post nel caso in cui l'azienda non voglia (perché il credito maturato non è gestibile in altro modo) o non possa (ad esempio per cessata attività) riportare il credito nella dichiarazione successiva. La procedura di rimborso è una opzione che Conai ha reso operativa a partire dall'anno 2000.

17.1 Conguaglio: adempimenti dell'Esportatore

Quando un'impresa esporta una parte degli imballaggi sui quali ha pagato ai propri fornitori il Contributo Ambientale, può richiedere ai fornitori stessi l'esenzione dal Contributo per quantitativi corrispondenti a quelli esportati.

In pratica, l'Esportatore "matura un credito" (espresso in ton di

materiale) che potrà far valere nell'anno successivo attraverso una equivalente esenzione dal Contributo Ambientale.

Per ottenere il conguaglio, l'Esportatore deve inoltrare a Conai una richiesta di conguaglio per singolo materiale (modulo 6.6) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato materiali assoggettati a Contributo (fa fede il timbro postale). Conai, dopo aver effettuato le necessarie verifiche della documentazione fornita e dei dati in essa contenuti, autorizza in forma scritta il conguaglio, indicando i quantitativi e gli importi a compensazione, del Contributo Ambientale versato a valere per l'anno in corso. Il Consorziato richiedente invia copia di tale autorizzazione ai propri fornitori di imballaggi i quali, sulla base di questa documentazione, applicheranno l'esenzione, per singolo materiale, sui quantitativi indicati.

Nel caso in cui la procedura di recupero del credito (espresso in ton) non dovesse essere completata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata inoltrata la richiesta, dovrà esserne data comunicazione a Conai, indicando i quantitativi residui da recuperare nell'anno successivo. Gli esportatori possono richiedere il conguaglio solo se già iscritti a Conai.

Per richiedere il conguaglio è necessario compilare una tabella riepilogativa di tutti gli acquisti effettuati nell'anno, ovvero sia dei quantitativi acquistati in esenzione che di quelli assoggettati a Contributo Ambientale.

Il modulo 6.6: note per la compilazione

Il modulo, che deve essere inoltrato a Conai entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (fa fede il timbro postale), dopo la parte anagrafica è costituito da due tabelle.

Nella prima tabella vengono indicate le quantità (in ton), arrotondate al terzo decimale, di tutti gli imballaggi e i materiali di imballaggio assoggettati a Contributo Ambientale e di quelli acquistati in esenzione nell'anno precedente. Per ciascuna quantità evidenziata deve essere indicato il codice fiscale del fornitore corrispondente (se il fornitore è straniero si inserisce il proprio codice fiscale). Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

Nella seconda tabella vengono indicate le quantità (in ton e per materiale), arrotondate al terzo decimale, degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati con assoggettamento a contributo nello stesso anno. Oltre alle colonne suddivise per materiale, presenta una prima colonna che richiede di distinguere, per ciascun materiale, gli imballaggi primari da quelli secondari e terziari. Le ultime tre righe della tabella forniscono, per ciascun materiale, il totale del peso in ton, l'importo del Contributo per quel materiale (espresso in Euro/ton) e il conguaglio richiesto in Euro.

Esempio di conguaglio

L'azienda effettua richiesta di conguaglio nel 2003. Nel 2002 ha usufruito di un conguaglio (ex post) relativo al 2001 pari a 0,184 ton di acciaio. Sempre nel 2002, ha acquistato 1,563 ton di acciaio (assoggettati a Contributo) e ne ha rivenduto 1,102 ton all'estero.

– Nella prima tabella inserirà 1,563 ton (acquisti con assoggettamento) e 0,184 ton (acquisti in esenzione).

– Nella seconda tabella (ton esportate con assoggettamento a Contributo) inserirà 1,102 ton di acciaio.

Schema di compilazione

Quantità equivalenti (ton) di materiali acquistati nell'anno precedente

Codice fiscale fornitori	Acciaio	
	Assoggettati	Esenti
XYZYYYZZXXXX	1,003	0,100
ZXXYYYZXXYX	0,560	0,084
TOTALE	1,563	0,184

Quantità equivalenti (ton) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno precedente

		Acciaio	
(a) imballaggi primari			
(b) imballaggi secondari e terziari		1,102	
(c) totale materiale (a+b)		1,102	
(d) Contributo Ambientale Conai	Euro / ton	15,49	
Importo richiesto a conguaglio o rimborso (c x d)	Euro	17,07	

Documentazione doganale

Al modulo 6.6 deve essere allegata la relativa documentazione doganale e/o Intrastat.

Scheda tecnica

Deve inoltre essere allegata una scheda tecnica che evidenzia sia i quantitativi acquistati che quelli esportati.

La Scheda tecnica deve indicare le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15
	Casse in compensato	20	7
Plastica	Shopper	650	0,25

Alla scheda deve essere aggiunta una nota che dichiara come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata:

- in base ai dati rilasciati dai fornitori;
- in base a un sistema di pesata a campione;
- in base alle schede tecniche proposte da Conai (vedi "Schede tecniche" in appendice).

La Scheda tecnica deve essere inviata a Conai la prima volta che si richiede il conguaglio o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

Documentazione quota associativa

La prima volta che si richiede il Conguaglio il richiedente deve inoltre trasmettere a Conai copia del modulo di adesione, contenente il valore della quota associativa versata, corredato dall'attestazione di versamento.

Autorizzazione al conguaglio e segnalazione ai fornitori

Conai, dopo aver ricevuto il modulo 6.6 dall'Esportatore, autorizza in forma scritta il conguaglio. Nell'autorizzazione sono indicati, per singolo materiale, i quantitativi e gli importi a compensazione del Contributo Ambientale versato per imballaggi esportati.

L'Esportatore invia copia di tale Autorizzazione ai propri fornitori di imballaggi.

I fornitori, sulla base di questa documentazione, applicheranno l'esenzione, per singolo materiale, sui quantitativi indicati.

Nel caso in cui l'Esportatore non riesca ad esaurire il credito entro il 31 dicembre dell'anno, è tenuto a comunicare a Conai i quantitativi residui da recuperare nell'anno successivo.

Si veda il Punto 17.2.

17.2 Conguaglio: adempimenti dei fornitori

I fornitori (che cedono imballaggi agli Utilizzatori oppure materie prime agli Utilizzatori/Autoproduttori) sono tenuti a:

- evidenziare in fattura l'esenzione;
- allegare alla Dichiarazione periodica una "Scheda quantità in esenzione" (vedi modulo 6.3);
- indicare nella Dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione.

Esposizione in fattura dell'esenzione

Dopo che il Fornitore ha ricevuto dall'Esportatore copia dell'autorizzazione Conai al conguaglio, dovrà applicare tale esenzione, evidenziandola nelle proprie fatture di vendita, con le modalità e le diciture previste.

Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

Si suppone che un Esportatore abbia inviato al proprio Fornitore un'autorizzazione a conguaglio sulla plastica pari a 0,083 ton (materiali di imballaggio esportati nell'anno precedente, sui quali era stato pagato il Contributo Ambientale).

Il Produttore/Fornitore, quindi, dovrà cedere 0,083 ton di plastica a quell'Esportatore senza applicarvi il Contributo Ambientale.

Ipotizzando la cessione di 2.000 flaconi in plastica (da 250 gr cadauno, per un totale di 0,500 ton), la fattura all'Esportatore dovrà assoggettare a Contributo soltanto il quantitativo residuo (0,500 – 0,083 = 0,417).

La fattura recherà, ad esempio, la dicitura "ton 0,083 in esenzione per con-

guaglio esportazione autorizzato Conai N° protocollo: A000000".

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
flaconi in plastica (gr cadauno 250 – ton lotto 0,500)	pz	2.000	0,207	414,00	20%
contributo ambientale plastica	ton	0,417	72,30	30,15	20%

IMPONIBILE **444,15 20%**

ton 0,083 in esenzione per conguaglio esportazione autorizzato Conai N° protocollo: A000000

Quando invece il quantitativo in esenzione risulta superiore al quantitativo fornito, il Produttore/Fornitore non applica in fattura alcun Contributo Ambientale e riporta, ad esempio, la dicitura "Quantitativo interamente in esenzione per conguaglio esportazione autorizzato Conai".

Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3)

Il Fornitore/Produttore, in allegato alla propria Dichiarazione periodica, è tenuto ad inviare a Conai il modulo 6.3.

Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il Fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione (per Plafond ex ante o per lettera di autorizzazione a Conguaglio ex post) e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.

Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2

Quando il Fornitore/Produttore di imballaggi (modulo 6.1) o l'importatore (modulo 6.2) effettua la Dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A.

Questa colonna documenta i quantitativi in esenzione (autorizzati da Conai) che sono stati contemporaneamente dichiarati nella Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3).

ATTENZIONE: tutte le procedure indicate per il Fornitore/Produttore valgono anche per il Fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un Autoproduttore/Esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

17.3 Rimborso: adempimenti dell'Esportatore

L'Esportatore che ha i requisiti per richiedere l'esenzione dal Contributo, ha facoltà di richiedere, anziché il conguaglio, la liquidazione degli importi maturati a credito (Rimborso).

Per ottenere il rimborso, l'Esportatore deve inoltrare a Conai una richiesta per singolo materiale (modulo 6.6) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato materiali

assoggettati a Contributo (fa fede il timbro postale).

Al modulo 6.6 devono essere allegate le medesime documentazioni occorrenti per il conguaglio e cioè: Documentazione doganale, Scheda tecnica e Documentazione quota associativa.

Si veda il Punto 17.1.

Inoltre, è condizione indispensabile che venga allegato un elenco contenente il codice fiscale di ogni fornitore, numero e data delle fatture nelle quali sia esplicita l'indicazione del Contributo Ambientale versato per materiale.

Il Consorziato deve inoltre allegare una fattura a campione per ogni fornitore e per materiale.

ATTENZIONE: se il richiedente è oggetto di una cessione di imballaggio successiva alla prima, potranno essere documentate solo le fatture nelle quali il Fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non possono essere considerate oggetto di rimborso le fatture con la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto".

Esempio di Contributo Ambientale esplicitato per singola fattura

Cod. fiscale fornitori	Rif. fatture (num. data)	Ton materiale	Contributo Ambientale	Tot. contributo
XYZXYZ00X00X000Z	1234 del 01/01/02	1,0	15,49	15,49
XYZXYZ00X00X000Y	5678 del 03/05/02	2,5	72,30	180,75
XYZXYZ00X00X000X	9012 del 22/08/02	3,6	2,58	9,29

Conai, dopo aver ricevuto il modulo 6.6 dall'Esportatore, autorizza in forma scritta il rimborso; l'Esportatore, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, comunica a Conai i propri estremi bancari ed in seguito riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA).

17.4 Passaggio da Procedura ordinaria per l'esportazione a Procedura semplificata

Un Esportatore che ha adottato la Procedura ordinaria (ex post) può, al momento della richiesta del rimborso/conguaglio, attuare il passaggio alla Procedura semplificata (ex ante – modulo 6.5).

In questo caso è consigliabile che l'Esportatore chiuda le partite relative all'anno precedente chiedendo il rimborso (modulo 6.6 e documentazione aggiuntiva) e apra una Procedura semplificata (ex ante) per l'anno in corso.

Si veda Punto 18.

18. Procedura semplificata (ex ante) di esenzione per esportazione

La Procedura semplificata (ex ante) si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita "Plafond", l'Esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai.

Il Plafond viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno prece-

dente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale.

La procedura sarà preferibilmente adottata da imprese oggetto di prima cessione. Gli esportatori oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la Procedura ordinaria (ex post), secondo le modalità previste.

Si veda il Punto 17.

L'impresa avvia la procedura attraverso l'inoltro (a Conai e ai propri fornitori) delle dichiarazioni previste in riferimento alle proprie attività di export. Dal momento dell'invio di queste documentazioni l'Esportatore può richiedere IMMEDIATAMENTE ai propri forniri-

acciaio, che il conguaglio risulta essere = $[B - (A/100 \times C)] = 0,500$ ton e indicherà il credito nel modo seguente (caso A):

<input checked="" type="checkbox"/> rimborso	Materiale di riferimento:	
<input type="checkbox"/> conguaglio	ACCIAIO	
Quantità a credito	ton	0,300

Conseguentemente, nel modulo 6.5 Conai indicherà un Plafond, per l'anno in corso, del 100%.

SECONDA SOLUZIONE: richiesta di massimo rimborso.

L'impresa decide di richiedere il massimo rimborso, applicando, per l'anno in corso, il Plafond che ne consegue.

In questo caso viene richiesto il rimborso di 0,500 ton e il Plafond viene calcolato secondo la formula $D = B/C \times 100$, cioè: $1,200/1,400 \times 100 = (86\%)$. L'impresa compilerà il modulo 6.5/CONAI Allegato indicando, per il materiale acciaio, che il conguaglio risulta essere = $[B - (A/100 \times C)] = 0,500$ ton e indicherà il credito nel modo seguente (caso B):

<input checked="" type="checkbox"/> rimborso	Materiale di riferimento:	
<input type="checkbox"/> conguaglio	ACCIAIO	
Quantità a credito	ton	0,500

Conseguentemente, nel modulo 6.5 Conai indicherà un Plafond, per l'anno in corso, dell'86%.

Plafond negativo: situazione a credito per Conai

Potrebbe accadere che un'azienda presenti la situazione seguente:

- Plafond dichiarato per il 2002 carta: 50%
- Vendite estero del 2002 carta: 0,200 ton
- Vendite totali del 2002 carta: 1,000 ton

Applicando la formula che integra il conguaglio nel nuovo Plafond, risulterebbe:

$$D = \frac{B + [B - (A/100 \times C)]}{C} \times 100$$

$$\text{cioè: } \frac{0,200 + [0,200 - (50\% \times 1,000)]}{1,000} \times 100 = -10 (\%)$$

In questo caso il Plafond risulterebbe negativo e quindi non applicabile. Conai fattura la quota-parte a suo credito (0,300 ton carta) in riferimento al 2002. L'azienda dichiara, per l'anno in corso, un nuovo Plafond del 20%, risultante dal rapporto tra 0,200 ton e 1,000 ton.

18.3 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti dell'Esportatore

L'Esportatore (Utilizzatore) che richiede l'esenzione dal Contributo Ambientale con Procedura semplificata (ex ante) è tenuto a:

- trasmettere a Conai (Servizio Controlli) una specifica "Dichiarazione per attività di export" (modulo 6.5 Conai) nella quale comunica i quantitativi di imballaggi (per materiale) che costituiranno Plafond di esenzione per l'anno di riferimento;
- trasmettere ai propri fornitori una specifica "Dichiarazione per attività di export" (modulo 6.5 Fornitori) nella quale comunica i Plafond di esenzione;

- in caso di prima dichiarazione, deve inoltre trasmettere a Conai:
 - il modulo di adesione con il valore della quota associativa versata, corredata dall'attestazione di versamento;
 - una scheda tecnica indicante la procedura adottata per stimare i pesi degli imballaggi venduti.

Si veda il Punto 17.1, Procedura ordinaria ex post.

Il modulo 6.5 Conai

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara a Conai i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nell'anno precedente. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale, i nuovi Plafond da applicare nel corso dell'anno, riportando eventualmente a conguaglio le situazioni a debito o a credito derivanti dall'applicazione di precedenti Plafond.

Il modulo va inviato a Conai entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (fa fede il timbro postale).

Compilazione del modulo 6.5 Conai

La parte centrale del modulo è costituita da una tabella nella quale vanno indicati, per ciascun materiale, i quantitativi in base ai quali determinare i rispettivi Plafond. Ai quantitativi indicati, e all'eventuale Plafond dichiarato l'anno precedente, vanno applicate le formule presenti al piede della tabella. I casi particolari (Plafond superiore al 100% oppure Plafond negativo) vanno segnalati nel modulo 6.5 Conai – Allegato.

Facendo riferimento al secondo esempio riportato al punto 18.1, la tabella sarebbe compilata nel modo seguente:

		Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Vetro
A	Plafond anno precedente	%		50			
B	Vendite estero anno precedente	ton		0,900			
C	Vendite totali anno precedente	ton		1,500			
D	NUOVO PLAFOND	%		70			

Il modulo 6.5 Fornitori

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente.

Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei Plafond indicati.

Il modulo va inviato ai fornitori al momento in cui viene inviato a Conai il modulo 6.5 Conai, cioè entro e non oltre il 31 marzo dell'anno (fa fede il timbro postale).

I controlli da parte di Conai

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, Conai si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti e la congruità dei Plafond richiesti in esenzione.

Conai ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione.

Le dichiarazioni non veritiere da parte dell'Esportatore portano alla perdita del beneficio di esenzione ex ante in Procedura semplificata. Conai ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Conai.

18.4 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti del Fornitore

I fornitori (Produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata fornita dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (Plafond), come dichiarata dall'Esportatore;
- allegare alla Dichiarazione periodica una "Scheda quantità in esenzione" (modulo 6.3);
- indicare nella Dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione.

Esposizione in fattura dell'esenzione

Il Produttore/Fornitore, dopo aver ricevuto dall'Utilizzatore/Esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà applicare nelle proprie fatture di vendita la percentuale di esenzione (Plafond) per singolo ordine. In pratica, il Fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del Plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale.

Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

Si suppone che un Consorziato Utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e al Conai) un Plafond sulla plastica pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il Fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di plastica ceduto.

Ipotizzando la cessione di 4.000 flaconi in plastica (da 250 gr cadauno) la fattura all'Utilizzatore/Esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unit. Euro	Importo Tot. Euro	IVA
flaconi in plastica (gr cadauno 250 – ton lotto 1)	pz	4.000	0,207	828,00	20%
contributo ambientale plastica	ton	0,800	72,30	57,84	20%
IMPONIBILE				885,84	20%

Plafond su Contributo Ambientale Conai plastica 20%

Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3)

Viene compilata con i medesimi criteri indicati al punto 17.2.

Indicazione dei quantitativi in esenzione nei moduli 6.1 e 6.2

Viene compilata con i medesimi criteri indicati al punto 17.2.

ATTENZIONE: tutte le procedure indicate per il Fornitore/Produttore valgono anche per l'Importatore che rifornisca Utilizzatori/Esportatori e per il Fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un Autoproduttore/Esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

19. Procedura di compensazione import/export

La compensazione import/export consente ai Consorziati che effettuano sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con Conai soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.). A partire dall'anno 2000, la procedura di compensazione può essere adottata anche da aziende non soggette a Certificazione di bilancio. A partire dal 1° gennaio 2001, è stato proposto un nuovo modulo 6.10 di più facile compilazione e gestione.

19.1 Condizioni di applicabilità della compensazione

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente di Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni in procedura forfetizzata (si veda Punto 14)
- Non è consentita la compensazione con esportazioni in Procedura ordinaria ex post (si veda Punto 17).
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

19.2 Adempimenti richiesti dalla Procedura di compensazione

• Entro il 20 gennaio di ogni anno (contestualmente all'invio del modulo 6.8), il Consorziato invia un'Autodichiarazione (modulo 6.9), attestante la volontà di avvalersi della procedura in oggetto. Nel caso in cui l'azienda si avvalesse contemporaneamente anche della Procedura ordinaria e/o della Procedura forfetizzata per le importazioni, nello stesso modulo specificherà le referenze dei prodotti per i quali adotta tali procedure.

• Per l'attribuzione della classe di Dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

• Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorziato invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale.

In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni), l'azienda versa a Conai il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), l'impresa riporta il valore a credito nella colonna B del periodo successivo. Nella precedente versione del modulo si riportavano in due colonne separate le "Quantità esportate" e il "Credito periodo precedente". Nel nuovo modulo la colonna B sostituisce le due precedenti: il Consorziato che abbia maturato nel periodo un credito (il debito è destinato a generare fattura) per uno specifico materiale, sommerà tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.

• Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica.

Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

$$\begin{aligned} & (\text{totale quantità importate} - \text{totale quantità esportate}) \\ & = \text{quantità fatturate} - \text{credito di fine anno} \end{aligned}$$

Esempio di schema riepilogativo:

	A (*)			B (*)		C (*)	
	Quantità importate	Quantità esportate	Credito periodo precedente	Quantità esportate + credito periodo precedente	Saldo del periodo	Generano fattura (**)	
gennaio	0,100	0,080	0	0,080	0,020	0,020	
febbraio	0,120	0,090	0	0,090	0,030	0,030	
marzo	0,080	0,090	0	0,090	-0,010		
aprile	0,100	0,100	0,010	0,110	-0,010		
maggio	0,120	0,080	0,010	0,090	0,030	0,030	
giugno	0,120	0,100	0	0,100	0,020	0,020	
luglio	0,080	0,070	0	0,070	0,010	0,010	
agosto	0,120	0,120	0	0,120	0		
settembre	0,100	0,120	0	0,120	-0,020		
ottobre	0,140	0,080	0,020	0,100	0,040	0,040	
novembre	0,120	0,120	0	0,120	0		
dicembre	0,070	0,080	0	0,080	-0,010		
saldo	1,270	1,130			-0,010	0,150	

(*) A, B e C sono le colonne riportate sulla nuova scheda.

(**) Con questa dicitura si intende spiegare che i valori a debito non vengono fatturati periodo per periodo, ma quando viene superata la soglia di fatturazione.

- Alla fine dell'anno solare, il Consorziato può riportare le posizioni creditorie nei confronti di Conai sull'anno successivo, oppure chiedere il rimborso/conguaglio, che verrà erogato secondo le modalità della Procedura ordinaria ex post (si veda il punto 17) allegando al modulo 6.6 l'ultima dichiarazione 6.10 dell'anno.

- Il Consorziato dovrà chiedere il rimborso/conguaglio anche nel caso non intendesse proseguire la procedura di compensazione anche nell'anno successivo.

- Le aziende non soggette a Certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovino sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di Conai, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export.

Conai si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie nei confronti del Consorzio.

Il modulo 6.10

Nella tabella al centro del modulo va effettuato il calcolo sul peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati e sul Contributo Ambientale Conai risultante a saldo.

La tabella è suddivisa in otto colonne, che riportano:

- la prima: i sei materiali di riferimento;
- colonna A: le quantità (in ton) importate nel periodo, suddivise per materiale;
- colonna B: le quantità (in ton) esportate nel periodo, più gli eventuali crediti (in ton) maturati nel periodo precedente, suddivisi per materiale;
- colonna C: i saldi (in ton) derivanti dalle colonne precedenti, suddivisi per materiale;
- colonna D: sono prestampate le aliquote di Contributo Ambientale relative ai diversi materiali;
- colonna E: valore totale del Contributo dovuto per materiale;
- ultime due colonne: quote (in peso) degli imballaggi primari e di quelli secondari/terziari all'interno degli imballaggi indicati nel "Saldo periodo".

Casi particolari

20. Formule diverse di applicazione

Nella prospettiva di semplificare le procedure per tutti i propri Consoziati, Conai ha messo a punto, nel primo anno di attività, alcune soluzioni specifiche per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari. Si tratta dei cinque casi qui elencati, ai quali si vanno aggiungendo nuove convenzioni stipulate con soggetti che hanno particolari difficoltà nell'applicare le regole generali del Contributo Ambientale Conai.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci.

Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

20.1 Imballaggi primari di dispositivi medici

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:

- a) nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai su detti imballaggi primari;
- b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto".

Modulistica

La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'autodichiarazione (modulo 6.12 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore) e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione.

Nel caso di importazione di prodotti medicali l'autodichiarazione viene inviata esclusivamente al Conai.

20.2 Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dall'articolo 1 del Dlgs n. 178 del 29 maggio 1991:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:

- a) nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai su detti imballaggi primari;
- b) dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto".

Modulistica

La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'autodichiarazione (modulo 6.13 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore) e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione; nel caso di importazione di principi attivi farmaceutici l'autodichiarazione viene inviata esclusivamente al Conai.

20.3 Forfetizzazione del Contributo Conai sulle etichette

La procedura di forfeizzazione del Contributo Ambientale sulle etichette è valida fino al 31 dicembre 2002. Le modalità di applicazione di tale procedura per l'anno 2003 verranno comunicate non appena discusse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione Conai.

20.4 Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti – Esenzione

Il Comitato Esecutivo del Conai, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento delle tematiche inerenti le bombole destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, effettuato con le Associazioni di categoria, ha emesso la seguente delibera: **Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, sono escluse dal campo di applicazione del Contributo Ambientale.**

20.5 Nastri adesivi e carte gommate – Riduzione

Il Comitato Esecutivo del Conai, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento – effettuato con le Associazioni di categoria interessate – delle tematiche inerenti i nastri adesivi e le carte gommate, sia con supporto in materia plastica sia con supporto a base cellulosica, ha emesso la seguente delibera:

“I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva.

In via convenzionale si stabilisce che il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo, da cui deriva il fattore convenzionale di moltiplicazione 0,5. Quindi, nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale Conai sui nastri adesivi, destinati all’imballaggio, verrà pertanto così determinato:

Nastri adesivi in materia plastica:

Contributo Ambientale Conai per plastica 72,30 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5)

Nastri adesivi a base cellulosica:

Contributo Ambientale Conai per carta 15,49 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5)”.

Temi “trasversali” all’interno della Guida

Si forniscono i riferimenti per ricostruire in modo unitario problemi e aspetti particolari ripartiti nei diversi capitoli.

Aspetti amministrativi e fiscali

- per l’adesione: **4.2**;
- per esposizione in fattura del Contributo: **9.1**;
- per scheda extracontabile: **9.3**;
- per versamento del Contributo: **15.3**;
- per fatture inviate da Conai: **15.4**;
- per conguaglio esportazione: **17.1**;
- per rimborso esportazione: **17.3**;
- per compensazioni import/export: **19.2**.

Autoprodotto

- per definizione: **2.3**;
- per adesione: **6.4**;
- per cessioni ad Autoprodotto: **8.4**;
- per esposizione in fattura dell’Autoprodotto: **9.3**;
- per importazioni con cessione ad Autoprodotto e per importazioni dell’Autoprodotto: **13**.

Circuito cauzionale

- per definizioni e procedure relative: **8.7**;
- per esposizione in fattura del Produttore: **9.1**;
- per esposizione in fattura dell’Utilizzatore: **9.3**.

Conti correnti

- per l’adesione (Compilazione del modulo di adesione a Conai) pag. **15**;
- per il versamento del Contributo Ambientale (per materiale e in Procedura semplificata per tutti i materiali): **15.1**.

Esenzioni

- per la fascia di esenzione Produttori: **10.1** (Le procedure per la fascia di esenzione);
- per la fascia di esenzione Procedura semplificata Importatori: **15.1**;
- per esenzione/conguaglio esportazione: **17.1**;
- per esposizione in fattura esenzione esportazione: **17.2**;
- per esenzione/rimborso esportazione: **17.3**;
- per esenzione preventiva esportazione (Plafond): **18**;
- per imballaggi primari di dispositivi medici: **20.1**;
- per imballaggi primari di prodotti farmaceutici: **20.2**.

Forfezzazioni

- per l’importazione in Procedura semplificata: **14.1**;
- per Contributo sulle etichette: **20.3**.

Imballaggi secondari/terziari

- per definizione: **1** (Terminologia);
- per evidenziazione separata nel modulo 6.1 (Produzione): **10.3**;
- nel modulo 6.2 (Importazione): **13.1**;
- nel modulo 6.6 (Conguaglio): **17.1**;
- nel modulo 6.10 (Compensazione import/export): **19.2**.

Imprese di nuova costituzione o apertura nuove attività

- per l’adesione: **3.1**;
- per la Dichiarazione periodica: **10.1** (Una nota per le imprese di nuova costituzione).

IVA

- per la quota di adesione: **4.2**;
- per l’esposizione in fattura del Contributo: **9.1** (Aspetti fiscali);
- per le fatture da Conai ai soggetti dichiaranti: **15.3**.

Procedure dei fornitori

- per forniture ad Autoprodotto: **8.4**;
- per esposizione in fattura di imballaggi “cauzionati”: **9.1**;
- per esposizione in fattura con cessione ad Autoprodotto: **9.2**;
- per importazioni con cessioni ad Autoprodotto: **12.1**;
- per esenzione/conguaglio a esportatori: **17.2**;
- per esenzione/Plafond a esportatori: **18.4**.

Segnalazioni ai fornitori

- per Autoprodotto: **8.4**;
- per trasferimento della Dichiarazione a trasformatore/terzista: **8.6**;
- per circuiti cauzionali: **8.7**;
- per autorizzazione al conguaglio/esportazione: **17.1**;
- per comunicazione Plafond di esenzione: **18.3**.

Appendici

Modulistica

Modulo 6.1 / ACCIAIO

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / ALLUMINIO

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / CARTA

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / LEGNO

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / PLASTICA

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / VETRO

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.2 / IMPORT

Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
Procedura ordinaria e semplificata

Modulo 6.3 / SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE

Dichiarazione periodica per attività di produzione relativa a quantità in esenzione dal Contributo Ambientale Conai

Modulo 6.4 / DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE

Modulo 6.5 / CONAI

Dichiarazione del consorzio utilizzatore per attività di export.
Procedura semplificata ex ante

Modulo 6.5 / CONAI - Allegato

Modulo 6.5 / FORNITORI

Dichiarazione del consorzio utilizzatore per attività di export.
Procedura semplificata ex ante

Modulo 6.6 / PROCEDURA ORDINARIA EX POST

Richiesta di conguaglio/rimborso del Contributo Ambientale

Modulo 6.7 / PROCEDURA SEMPLIFICATA IMPORT IMBALLAGGI PIENI

Autodichiarazione importazione in procedura semplificata

Modulo 6.8 / DICHIARAZIONI PERIODICHE DEL CONTRIBUTO – CLASSE DI APPARTENENZA

Autodichiarazione attestante i requisiti richiesti

Modulo 6.9 / COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

Autodichiarazione procedura di compensazione import/export

Modulo 6.10 / COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio.
Procedura di compensazione import/export

Modulo 6.12 / ESENZIONE – IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore di imballaggi primari destinati al contenimento di dispositivi medici

Modulo 6.13 / ESENZIONE – IMBALLAGGI PRIMARI A DIRETTO CONTATTO CON PRODOTTI FARMACEUTICI

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore di imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici

Modulo 6.15 / ESENZIONE – IMBALLAGGI CAUZIONATI A RENDERE

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore industriale di imballaggi cauzionati a rendere

Modulo 6.16 / QUANTITATIVI CAUZIONATI NON RESTITUITI

Dichiarazione annuale dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte

Schede tecniche per materiale

Acciaio
Alluminio
Carta
Legno

DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio**SCHEDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV			
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Acciaio e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Bombole aerosol			15,49			
Capsule			15,49			
Contenitori General Line			15,49			
Contenitori Open top			15,49			
Fusti in acciaio			15,49			
Tappi corona			15,49			
Poliaccoppiati a prevalenza acciaio			15,49			
Altro			15,49			
Imballaggi cauzionati			-			
Totale			15,49			

Totale importo dovuto

(in lettere)

Il dichiarante si impegna a: allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita

o in alternativa,

 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

.....

.....

**DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio****SCHEMA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore
 Ragione Sociale:
 Partita IVA: Codice Fiscale:
 Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Alluminio e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Alluminio flessibile per alimenti			25,82			
Bombolette per aerosol			25,82			
Capsule a vite			25,82			
Lattine per bevande			25,82			
Scatolame			25,82			
Tubetti			25,82			
Vaschette per alimenti			25,82			
Poliaccoppiati a prevalenza alluminio			25,82			
Altro			25,82			
Totale			25,82			

Totale importo dovuto
(in lettere)

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

.....

.....

**DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio**

SCHEMA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore
 Ragione Sociale:
 Partita IVA: Codice Fiscale:
 Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Carta e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Barattoli – Tubi			15,49			
Buste			15,49			
Carte da imballo			15,49			
Imballaggi in cartone ondulato			15,49			
Imballaggi in cartone teso			15,49			
Poliaccoppiati a prevalenza carta			15,49			
Sacchi			15,49			
Etichette			15,49			
Shopper – sacchetti			15,49			
Altro			15,49			
Totale			15,49			

Totale importo dovuto
(in lettere)

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio**SCHEDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore
 Ragione Sociale:
 Partita IVA: Codice Fiscale:
 Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Legno e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Industriali			2,58			
Ortofrutticoli			2,58			
Pallets			2,58			
Materiali di legno per imballaggi			2,58			
Altro			2,58			
Totale			2,58			

Totale importo dovuto
(in lettere)

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

.....

.....

DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio**SCHEMA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Plastica e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Imballaggi rigidi			72,30			
Imballaggi flessibili			72,30			
Accessori			72,30			
Poliaccoppiati a prevalenza plastica			72,30			
Materiali di imballaggio			72,30			
Altro			72,30			
Imballaggi cauzionati			-			
Totale			72,30			

Totale importo dovuto
(in lettere)

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

.....

.....

**DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio****SCHEDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore
 Ragione Sociale:
 Partita IVA: Codice Fiscale:
 Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Peso degli imballaggi/materiali da imballaggio di Vetro e Contributo Ambientale Conai

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Bottiglie			5,16			
Contenitori ad uso farmaceutico			5,16			
Fiale/Vetro tubo			5,16			
Flaconi			5,16			
Vasi			5,16			
Altro			5,16			
Imballaggi cauzionati			-			
Totale			5,16			

Totale importo dovuto
(in lettere)

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture di vendita
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

.....

.....

DICHIARAZIONE PERIODICA
per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio**SCHEMA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001		2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I		II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

PROCEDURA ORDINARIA – Calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale Conai

MATERIALE IMBALLAGGIO	A	B	C	BxC	COSTITUZIONE IMBALLAGGI (A+B)	
	quantitativi in esenzione	quantitativi assoggettati	contributo ambientale	valore tot. contributo	primari	secondari terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
ACCIAIO			15,49			
ALLUMINIO			25,82			
CARTA			15,49			
LEGNO			2,58			
PLASTICA			72,30			
VETRO			5,16			
TOTALE						

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI:**A) Per importazioni di prodotti alimentari imballati****– calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate**

Valore Complessivo Importazioni	Aliquota da applicare	Valore Totale Contributo
Euro	0,10%	Euro

B) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati**– calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate**

Valore Complessivo Importazioni	Aliquota da applicare	Valore Totale Contributo
Euro	0,05%	Euro

C) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci

Totale Imballaggi Importati	Contributo da applicare	Valore Totale Contributo
Ton	31,00 Euro/Ton	Euro

Il dichiarante si impegna a:

- allegare elenchi contenenti data e numero delle fatture del fornitore e/o dei protocolli IVA attribuiti alle bolle doganali, e/o copia della Dichiarazione Intrastat, con relativo paese di provenienza
o in alternativa,
 rendere disponibile, su richiesta di Conai, la documentazione indicata al punto precedente.

Data

Timbro e firma

.....

.....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale

(in caso di Procedura ordinaria) o sul c/c unico

(in caso di Procedura semplificata) presso:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA – MILANO – ABI 05040 CAB 01612

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della relativa fattura

MATERIALE	C/C	MATERIALE	C/C
ACCIAIO	11663T	LEGNO	11666W
ALLUMINIO	11664U	PLASTICA	11667X
CARTA	11665V	VETRO	11668G
C/C Procedura semplificata			11748G

6.3./SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE

- per attività di produzione (mod. 6.1)
 per attività di importazione (mod. 6.2)

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

DICHIARAZIONE PERIODICA

per attività di produzione/importazione relativa a quantità in esenzione dal Contributo Ambientale Conai
(ALLEGATA ALLA SCHEDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE)

Dichiarazione ANNUALE

2001			2002			2003			2004		
I			II			III			IV		
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

 , anno

TRIMESTRALE

MENSILE , anno

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

CODICE FISCALE CLIENTI UTILIZZATORI e relativi quantitativi ceduti in esenzione – Plafond e/o Conguaglio

CODICE FISCALE	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
	ton	ton	ton	ton	ton	ton
TOTALE						

Si dichiara che i dati di cui sopra corrispondono alle nostre registrazioni e che siamo disponibili a fornire eventuali precisazioni e documentazione che Conai dovesse richiedere.

Data

.....

Timbro e firma

.....

6.4/ DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE

DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE

....., li

Spett/le

.....
.....

e p.c.

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento CONAI.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento CONAI, la sottoscritta (Ragione Sociale)

.....

Partita IVA: Codice Fiscale:

con la presente dichiara di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi in

.....

(indicare il/i singolo/i materiale/i di imballaggio) immessi al consumo nel territorio nazionale.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.5/CONAI

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ANTE (Plafond di esenzione dal Contributo)

....., li

Spett.le **CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Regolamento Conai. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale Conai attraverso procedura semplificata (ex ante) nel limite del Plafond indicato.

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel.: E-mail:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale Conai per l'attività di cui in oggetto,

DICHIARA

- che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno il Plafond di cui all'art. 7 comma 9 del Regolamento Conai:

			ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
A	Plafond anno precedente	%						
B	Vendite estero anno precedente	ton						
C	Vendite totali anno precedente	ton						
D	NUOVO PLAFOND	%						

Utilizzare le seguenti formule per il calcolo del Plafond:

In caso di prima richiesta di Plafond o di passaggio da Procedura ordinaria a Procedura semplificata
$D = \frac{B}{C} \times 100$

In caso di esistenza di Plafond Precedente
$D = \frac{B + [B - (A/100 \times C)]}{C} \times 100$

- di richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati;
- sin da ora la sua disponibilità a documentare a Conai la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del regolamento consortile.

Allega infine **scheda tecnica** comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi venduti.

Per la gestione di casi particolari di applicazione dei Plafond (Plafond superiore al 100%, oppure Plafond negativo) si veda il modulo "6.5 CONAI – Allegato".

In fede

(il Legale Rappresentante)

.....

CASI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DEL PLAFOND

(va utilizzato un modulo diverso per ogni materiale)

- 1. PLAFOND >100%**
- 2. PLAFOND < ZERO**

1. Situazione a credito per l'azienda

Avendo riscontrato che il Plafond risultante per l'anno in corso supera il 100% e che il **conguaglio** risulta essere = $[B - (A / 100 \times C)] = \dots\dots\dots$ ton

Dichiara di ripartire Plafond e **credito** secondo le modalità sottoindicate.

Caso A)

Utilizzerà, per l'anno in corso, un Plafond del 100% come indicato nella tabella del modulo 6.5/CONAI per i materiali interessati.

Calcherà il credito da inserire nella tabella seguente come: $B + [B - (A / 100 \times C)] - C$

		Materiale di riferimento	
Credito	<input type="checkbox"/> rimborso <input type="checkbox"/> conguaglio	ton	

Caso B)

Utilizzerà, per l'anno in corso, un Plafond = $D = B / C \times 100$.

Calcherà il credito da inserire nella tabella sovrastante come: $[B - (A / 100 \times C)]$

		Materiale di riferimento	
Credito	<input type="checkbox"/> rimborso <input type="checkbox"/> conguaglio	ton	

Nel caso in cui venga chiesto rimborso, si allega, quale giustificativo, un elenco delle fatture sulle quali è stato indicato il Contributo Ambientale Conai secondo le modalità previste (schematizzare in una tabella riassuntiva).

2. Situazione a debito per l'azienda

Avendo riscontrato che il Plafond risultante per l'anno in corso è inferiore a zero e che il **conguaglio** risulta essere = $[B - (A / 100 \times C)] = \dots\dots\dots$ ton

Dichiara di aver maturato un **debito** come sottoindicato.

		Materiale di riferimento	
Debito		ton	

Pertanto, utilizzerà, per l'anno in corso, un Plafond calcolato secondo la formula $D = B / C \times 100$ inserendo tale percentuale nella tabella della scheda 6.5/CONAI per i materiali interessati.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

Nota: se le situazioni a credito o a debito riguardano più di un materiale, è necessario compilare un modulo "6.5/CONAI – Allegato" per ciascuno dei materiali interessati.

6.5/FORNITORI

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ANTE (Plafond d'esenzione dal Contributo)

....., li

A

.....

.....

.....

Oggetto: dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Regolamento Conai. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale Conai attraverso Procedura semplificata (ex ante) nei limiti dei Plafond indicati.

La sottoscritta (Ragione sociale)

Codice Fiscale Partita IVA

con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale Conai per l'attività di cui in oggetto,

DICHIARA

- di aver esportato nell'anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno per l'anno il Plafond di cui all'art. 7 comma 9 del regolamento Conai:

MATERIALE	% PLAFOND
ACCIAIO	
ALLUMINIO	
CARTA	
LEGNO	
PLASTICA	
VETRO	

- di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati, secondo le modalità previste dalla procedura semplificata del regolamento consortile.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.6/ PROCEDURA ORDINARIA EX POST

Spett.le CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

RICHIESTA DI CONGUAGLIO/RIMBORSO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

(Procedura Ordinaria ex post – Regolamento Conai art. 7)

a seguito di: cessioni di imballaggi effettuate fuori dal territorio nazionale
 credito maturato con la procedura di compensazione import/export

Intende richiedere: CONGUAGLIO RIMBORSO (*)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel.: E-mail:

Quantità equivalenti (ton) di materiali acquistati nell'anno precedente

CODICE FISCALE FORNITORI (**)	ACCIAIO		ALLUMINIO		CARTA	
	ASSOGGETTATI	ESENTI	ASSOGGETTATI	ESENTI	ASSOGGETTATI	ESENTI
TOTALE						

CODICE FISCALE FORNITORI (**)	LEGNO		PLASTICA		VETRO	
	ASSOGGETTATI	ESENTI	ASSOGGETTATI	ESENTI	ASSOGGETTATI	ESENTI
TOTALE						

Quantità equivalenti (ton) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno precedente

		ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
(a) imballaggi primari							
(b) imballaggi secondari e terziari							
(c) totale materiale (a + b)							
(d) Contributo Ambientale Conai	Euro/ton	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
Importo richiesto a conguaglio (o rimborso) (c x d)	Euro						

Allega inoltre tutta la documentazione doganale e/o INTRASTAT, contestualmente alla scheda tecnica (vedi 17.1) comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi esportati.

Data

Timbro e firma

.....

.....

(*) Oltre alla documentazione sopra esposta, nel caso di richiesta di rimborso (non conguaglio), il Consorziato dovrà allegare un elenco contenente codice fiscale del fornitore, numero della fattura, data e Contributo Ambientale (esplicitato) versato per singola fattura e per materiale. Sia nel caso di rimborso che di conguaglio il consorziato deve fornire una fattura a campione per ogni fornitore e per materiale.

(**) Nel caso in cui il numero di fornitori sia superiore al numero di righe previste nel modulo è sufficiente allegare un prospetto riepilogativo.

6.7/PROCEDURA SEMPLIFICATA IMPORT IMBALLAGGI PIENI

AUTODICHIARAZIONE IMPORTAZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

....., li

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: Dichiarazione attestante i requisiti richiesti per avvalersi della procedura semplificata per l'importazione di imballaggi pieni.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
con la presente dichiara:

– di essere consorziata Conai e di essere a conoscenza che il valore del Contributo Ambientale da dichiarare è costituito dalle aliquote sotto riportate;

– di volersi avvalere per l'anno solare della Procedura semplificata per import di merci imballate (segnare con crocetta):

Prodotti alimentari imballati (aliquota dello 0,10% sul valore delle fatture di acquisto delle merci imballate);

Prodotti NON alimentari imballati (aliquota dello 0,05% sul valore delle fatture di acquisto delle merci imballate);

31,00 Euro/ton sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (tale procedura è stata resa definitiva con delibera del C.d.A Conai del 3 ottobre 2002).

N.B.: nel caso in cui il Consorziato si avvallesse contemporaneamente anche della Procedura ordinaria per l'importazione di imballaggi pieni, e/o della Procedura di compensazione import/export, specificare le referenze dei prodotti per i quali adoterà tali procedure. Si ricorda che tale scelta è annuale.

Procedura import ordinaria – Referenze prodotti:

Procedura compensazione import/export – Referenze prodotti:

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.8/ DICHIARAZIONI PERIODICHE DEL CONTRIBUTO – CLASSE DI APPARTENENZA**Autodichiarazione attestante i requisiti richiesti**

....., lì

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

La sottoscritta (Ragione sociale)

Partita IVA: Codice Fiscale:

in rapporto al totale dichiarato annualmente per le attività di produzione e/o importazione e in relazione alle Classi di Dichiarazione illustrate di seguito

Tabella esplicativa delle Classi di Dichiarazione (da non compilare)

A	ESENTE	<i>Fino a 26,00 Euro</i>	Contributo per ciascun materiale (*)
		<i>Fino a 52,00 Euro</i>	Contributo importazione semplificata su tutti i materiali
B	ANNUALE	<i>Fino a 310,00 Euro</i>	Contributo per ciascun materiale o complessivo in caso di procedura semplificata import
C	TRIMESTRALE	<i>Fino a 31.000,00 Euro</i>	Contributo per ciascun materiale o complessivo in caso di procedura semplificata import
D	MENSILE	<i>Oltre 31.000,00 Euro</i>	Contributo per ciascun materiale o complessivo in caso di procedura semplificata import

(*) Qualora l'azienda abbia attività di importazione e produzione, la soglia di 26,00 Euro per materiale va intesa sul totale dei contributi dovuti.

si impegna ad inviare le schede previste (6.1 e/o 6.2 e/o 6.10) e relativi allegati per l'anno secondo le periodicità risultanti dallo schema sottoriportato.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE PER MATERIALE

(contrassegnare la casella corrispondente alla Classe di Dichiarazione per ciascun materiale trattato)

PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE (modulo 6.1)

	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
A	<input type="checkbox"/> Esente					
B	<input type="checkbox"/> Annuale					
C	<input type="checkbox"/> Trimestrale					
D	<input type="checkbox"/> Mensile					

**PER ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE (modulo 6.2)
E/O DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT (modulo 6.10)**

	<i>Procedura ordinaria</i>						<i>Procedura Semplificata</i>
	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO	TUTTI I MATERIALI
A	<input type="checkbox"/> Esente						
B	<input type="checkbox"/> Annuale						
C	<input type="checkbox"/> Trimestrale						
D	<input type="checkbox"/> Mensile						

È comunque consentito a tutte le aziende di inviare dichiarazioni con una frequenza maggiore rispetto alla periodicità massima indicata in relazione alle Classi previste.

N.B.: Qualora, a fronte del ricalcolo del Contributo, il consorzio dichiaratosi in fascia di esenzione dovesse cambiare la Classe di appartenenza, invierà i moduli 6.1 e/o 6.2 dichiarando i Contributi dovuti per l'anno solare precedente, contestualmente all'invio della nuova dichiarazione 6.8.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.9/ COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

AUTODICHIARAZIONE PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

....., li

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: Dichiarazione attestante la volontà di avvalersi della procedura di compensazione import/export

La sottoscritta Ragione sociale

Codice Fiscale..... Partita IVA

con la presente dichiara:

- di essere consorziata Conai e di volersi avvalere della procedura di compensazione tra importazioni ed esportazioni;
- che non si avvale di altre procedure in esenzione;
- che applicherà la compensazione esclusivamente estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- che dichiarerà a Conai l'attività in oggetto avvalendosi dell'apposita modulistica;

Dichiara inoltre che (segnare con crocette):

essendo già soggetta alla **certificazione di bilancio**, dichiara di aver chiesto alla propria società di revisione di estendere tale attività alla verifica dell'applicazione del Contributo Ambientale, impegnandosi ad inviare annualmente tale documentazione a Conai. Alla presente allega ultima certificazione di bilancio effettuata;

o, in alternativa al punto precedente, per aziende che NON hanno il bilancio certificato da società di revisione,

verrà inviato, nelle modalità previste, in allegato al modello 6.10, l'elenco dei dati relativi alle fatture di esportazione e importazione di imballaggi o merci imballate.

N.B.: nel caso in cui il Consorziato si avvalesse contemporaneamente anche della Procedura ordinaria e/o della Procedura semplificata per l'importazione di imballaggi pieni, specificare le referenze dei prodotti per i quali adotterà tali procedure. Si ricorda che tale scelta è annuale.

Procedura import ordinaria – Referenze prodotti:

Procedura compensazione import/export – Referenze prodotti:

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.10/COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

Spett.le CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

DICHIARAZIONE PERIODICA per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT-EXPORT

SCHEDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Dichiarazione	<input type="checkbox"/> ANNUALE	2001			2002			2003			2004			, anno	
	<input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	I			II			III			IV				, anno
	<input type="checkbox"/> MENSILE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		

(selezionare un solo periodo di riferimento)

Codice socio: Iscritto in quanto Produttore Utilizzatore
Ragione Sociale:
Partita IVA: Codice Fiscale:
Referente per la compilazione: Tel: E-mail:

Calcolo peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale Conai

MATERIALE IMBALLAGGIO	A	B	C = (A-B)	D	E = (DxC)	COSTITUZIONE IMBALLAGGI	
	quantità importate	q.tà esportate + credito periodo precedente	saldo periodo (I)	contributo ambientale	valore totale contributo	primari	secondari terziari
		ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
ACCIAIO				15,49			
ALLUMINIO				25,82			
CARTA				15,49			
LEGNO				2,58			
PLASTICA				72,30			
VETRO				5,16			
TOTALE							

(I) Per i valori a debito (valori positivi) l'azienda provvederà a calcolare il Contributo dovuto e a versarlo a Conai; in caso di credito (valori negativi) il valore, sommato alle quantità esportate, andrà riportato nella colonna B del periodo successivo.

Per aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio:

si allegano elenchi contenenti il numero e la data delle fatture del fornitore/cliente con relativo paese di provenienza/destinazione.

Data

Timbro e firma

.....

.....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale presso:
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA – MILANO – ABI 05040 CAB 01612
N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della relativa fattura

MATERIALE	C/C	MATERIALE	C/C
ACCIAIO	11663T	LEGNO	11666W
ALLUMINIO	11664U	PLASTICA	11667X
CARTA	11665V	VETRO	11668G

6.12/ESENZIONE – IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

**DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI
DESTINATI AL CONTENIMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI**

....., li

Spett/le
(*propri fornitori/produttori di imballaggio*)
.....
.....
.....
e p.c.

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione con richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

La sottoscritta (Ragione sociale)

Codice Fiscale Partita IVA

con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del **Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,**

DICHIARA

- di essere (indicare se produttore, commerciante e/o importatore)
di
(indicare: dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi);
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private;
- di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;
- la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.13/ESENZIONE – IMBALLAGGI PRIMARI A DIRETTO CONTATTO CON PRODOTTI FARMACEUTICI

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

....., li

Spett/le

.....
.....
.....

e p.c.

Spett.le **CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA

con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto delle deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,**

DICHIARA

– di essere (*indicare se produttore, commerciante e/o importatore*) di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato nel Dlgs n. 178 del 29/05/91;

– di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali purché gli stessi siano destinati o consumati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE;

– di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;

– la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.15/ ESENZIONE – IMBALLAGGI CAUZIONATI A RENDERE

**DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE INDUSTRIALE
DI IMBALLAGGI CAUZIONATI A RENDERE**

....., lì

Spett/le

.....
.....
.....

e p.c.

Spett.le **CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: richiesta di esenzione dall'applicazione, anche in prima cessione, del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi cauzionati a rendere

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA

con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del **Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2000**

DICHIARA

– di essere utilizzatore di imballaggi;

– che gli imballaggi utilizzati sono inseriti in un sistema cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale sono state applicate le norme previste nel Dpr 633 del 26/10/1972;

– che gli imballaggi cauzionati a rendere sono chiaramente riconoscibili tramite:

marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico

– di garantire il riciclo a fine vita degli imballaggi cauzionati a rendere senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera;

– di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi cauzionati a rendere conformi alle caratteristiche sopracitate.

Si impegna, inoltre, a presentare entro il 31 gennaio 2003 una dichiarazione dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte (mod.6.16).

In fede
(il Legale Rappresentante)

.....

6.16 /QUANTITATIVI CAUZIONATI NON RESTITUITI

Spett.le **CONAI** – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
per l'invio via posta: Via P. Litta 5 – 20122 MILANO
o alternativamente
via fax al n°: 02.54122656 / 02.54122680

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI QUANTITATIVI CAUZIONATI NON RESTITUITI DALLA CONTROPARTE

Codice socio:

Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Referente per la compilazione: Tel.: E-mail:

Materiale imballaggio	QUANTITATIVI			D	CxD	COSTITUZIONE IMBALLAGGI	
	A	B (*)	C (**)			primari	secondari terziari
	acquistati in sospensione di contributo	avviati direttamente a riciclo	non restituiti o conferiti			contributo ambientale	valore totale contributo
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro		
ACCIAIO				15,49			
ALLUMINIO				25,82			
CARTA				15,49			
LEGNO				2,58			
PLASTICA				72,30			
VETRO				5,16			
Totale							

(*) Tali quantitativi sono stati inviati a riciclo a fine vita direttamente dall'utilizzatore industriale al produttore/trasformatore

(**) Tali quantitativi non sono stati restituiti dalla controparte o sono stati direttamente conferiti in piattaforma consortile

TIPOLOGIA DI MATERIALE

(es. bottiglie, cassette in plastica, ecc.):

.....
.....
.....
.....

Il dichiarante si impegna a rendere disponibile su richiesta del Conai tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

Data

.....

Timbro e firma

.....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale
presso: BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA – MILANO – ABI 05040 CAB 01612
N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della relativa fattura

MATERIALE	C/C	MATERIALE	C/C
ACCIAIO	11663T	LEGNO	11666W
ALLUMINIO	11664U	PLASTICA	11667X
CARTA	11665V	VETRO	11668G

Acciaio. Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio:

A. Pesì standard contenitori general line

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

B. Pesì standard bombole aerosol

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 210	0,050
Da 211 a 405	0,066
Da 406 a 650	0,100
Da 651 a 1000	0,133

C. Pesì standard capsule

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB	
	MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,005
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB/COMBO	0,007
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,009
70	ECO/ECOB	
63	COMBO/DWO/DWB	
66	RTO/RTB	
70	DP/RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	0,011
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,014
77	COMBO	
80	DP	
82	ECO/ECOB/RS/RSB	
89	RTS/RSB	
86	HC	0,019
100	DP/RTS/RSB	
110	RTS/RSB	0,026

D. Pesì standard contenitori open top

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
70	52X38,1	10	5				20		
90	52X52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52X57,5	15	5		6		25	26	
140	52X73	18	5				28		
160	52X84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52X88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5X34,6	10	7		11		24	28	
80	64,5X36(2P)								
100	65X38	14	8		11		30	33	
120	65X44,4								
156	65X54,3	18	8			5	34		31
105	73X34	11	9		12		29	32	
120	73X37,2	12	9		12		30	33	
150	73X45	14	9		12		32	35	
190	52X96	24	5		6	3	34	35	32
190	52X105								
215	65X71	20	8		11		36	39	
230	65X77,3	21	8		11		37	40	
250	65X82	22	8		11		38	41	
210	73X54	17	9		12		35	38	
220	73X58	18	9		12		36	39	
230	73X62	21	9		12		39	42	
240	73X65	22	9		12		40	43	
160	83X38,2(2P)								
160	83X38,2	14	12		17		38	43	
170	83X40								
200	83X44(2P)								
200	83X45	19	12		17		43	48	
246	65X101	38	8		11		54	57	
320	73X84	32	9		12		50	53	
340	73X89	35	9		12		53	56	
245	83X53,5	22	12		17		46	51	
260	99X39	24	16		23		56	63	
305	99X47	22	16		23		54	61	
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	29	9	8	12		47	50	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104	98	
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	84	16	15	23	10	116	123	110
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160
2000	155X113								

segue **Acciaio.** Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

segue Scheda **D.**

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

N.B. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai, secondo le direttive dei Dlgs 22/1997, del Dlgs 389/1997, nonché della legge 426/1997 ("Nuovi interventi in campo ambientale").

E. Pesì standard fusti in acciaio

Aggraffati e con coperchio mobile	
Spessore del mantello	Peso (kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26
Compositi	
Spessore del mantello	Peso (kg)
7/10	13
10/10	18
Componente plastica	3
30 galloni 115 litri	
–	10
15 galloni 60 litri	
5/10 e 6/10	5
10/10	6,5
fusti conici da 194 220 litri	
194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12
fustini conici diametro 353	
25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3
fustini conici diametro 378	
	5,5
fustini conici diametro 400	
39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8

F. Pesì standard scatole per olio

Contenitori cilindrici	
Contenuto	Peso (kg)
0,5 litri	0,076
1 litro	0,105
5 litri	0,350
10 litri	0,530
25 litri	1,300
Contenitori rettangolari	
0,175 litri	0,040
0,250 litri	0,050
0,500 litri	0,080
1 litro	0,125
3 litri	0,300
4 litri	0,330
5 litri	0,390

G. Pesì standard scatole per tappi corona

Tipologia	Peso (kg)
Tappo corona	0,00225

Alluminio. Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in alluminio, che evidenziano il peso standard espresso sempre in grammi.

A. Bombole in alluminio	
Tipo bombole	
Contenuto nominale	Peso (in gr)
Fino a 150 ml.	15
151-300 ml.	25
301-500 ml.	40
501-750 ml.	65

B. Capsule in alluminio		
Tipo capsula	Modello	Peso (in gr)
Standard	Std. 25*17	1,40
	Std. 46*18	3,80
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili).	diam.13	0,20
	diam.20	0,40
	diam.29	0,80
	diam.32	1,00
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam.13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam 13	0,20
	diam.20	0,40
	diam.29	0,80
	diam.32	1,00
Tipo capsula		Peso (in gr)
18*12 Std.		0,80
22*15 Std.		1,10
24*15 Std.		1,30
28*15 Std.		1,50
28*15 Ver.		2,20
28*18 Std.		1,60
28*22 Std.		1,90
28*38 Std.		2,70
28*44 Std.		3,20
30*35 Std.		2,70
30*44 Std.		3,30
30*60 Std.		4,30
31,5*18 Std.		1,90
31,5*18 Ver.		3,20
31,5*24 Std.		2,30
31,5*24 Ver.		3,70
31,5*30-38 Std.		2,60
31,5*30-38 Ver.		4,90
31,5*40-44 Std.		3,40
31,5*40-44 Ver.		5,10
31,5*50-55 Std.		3,90
31,5*50-55 Ver.		6,50
31,5*60 Std.		4,50
31,5*60 Ver.		7,10
33*18 Std.		2,30
35*18 Std.		2,20
35*24 Std.		2,60
35*24 Ver.		5,20
28*18 Std.		2,80
25*17 Std.		1,40
46*18 Std.		3,80

C. Contenitori e coperchi in alluminio				
Cod. Contital	Cod. Comital	Cod. Europack	Cod. Cogepack	Peso (in gr)
C1G	T21G	501	C4G	2.2
C2G	T43G	502	C36G	10.2
C3G	T59G	503	C34G	11.1
C4G	T45G	504	C55G	13.0
C5G	T33G	505	C33G	8.0
C6G	T52G	506	-	10.0
C7G	T53G	507	C27G	9.1
C8G	T42G	508	C21G	9.3
C9G	-	-	-	1.9
C10G	T10G	510	C50G	17.5
C100G	-	-	C25G	9.9
C101G	-	-	-	6.8
C102G	-	-	-	8.8
C11G	T41G	502S	C36G	10.2
C12G	T75G	515	C57G	11.2
C12G	T75G	543	-	11.5
C12L	-	544	C67L	12.0
C14G	T32G	514	C56G	21.2
C19G	T16G	535	C46G	1.8
C23G	-	523	C75G	5.6
C23G/E	X21G	517	C58G	5.6
C25G	T14G	525	C65G	3.3
C27G	T11G	527	C45G	2.5
C30G	T29G	513	C72G	10.1
C31G	-	547	-	9.2
C33L	-	533	C54Lbasso	9.1
C600G	-	-	-	4.6
C601G	-	-	-	9.9
C801L	T51I	540	C54L	8.8
C803L	T62I	541	C34L	14.1
C804L	-	533	C54Lbasso	8.6
C807L	T54I	-	-	13.0
E1G	E1G	201	R61G	23.0
E3G	X21G	518	E2G	3.0
GR3	-	156	R74	22.9
R1G	R48G	101	R22G	8.6
R1L	R63L	209	R63L	10.8
R2G	R86G	149	R49G	23.5
R2L	R86L	102	R33L	26.7
R3G	R16G	103	R14G	4.3
R4G	R22G	104	R15G	6.0
R5G	-	-	R5G	4.0
R6G	R25G	106	R58G	6.0
R7G	M5G	107	R73G	13.2
R8L	R33L	108	R60L	7.5
R9G	R15G	109	R4G	3.7
R10G	R30G	110	R21G	6.0
R11G	R75G	111	R50G	12.3
R12G	R12G	112	R23G	7.3
R13G	R13G	113	R57G	9.3
R13L	R84L	207	R68L	8.8
R13L/S	-	208	R95L	9.9
R14L	R62L	114	R44L	12.2
R15G	R60G	115	R28G	9.5
R15L	-	194	-	12.6
R16L	R51L	116	R56L	16.0
R17G	R84G	117	R36G	19.2
R18G	-	-	R39G	6.2
R19G	-	196	R93G	11.0
R20L	R41L	120	-	6.9
R20L/A	R31L	203	R10L	7.2
R22G	R81G	222	R101L	20.2

segue Scheda C.

Cod. Contital	Cod. Comital	Cod. Europack	Cod. Cogepack	Peso (in gr)
R22L	-	-	-	12.2
R23G	M2G	123	SC1G	13.0
R24G	M3G	124	SC2G	15.7
R24L	M3L	324	R81L	14.7
R25G	R28G	125	Q1G	6.8
R25L	R28L	155	Q2L	7.1
R26G	R26G	126	R34G	6.5
R275G	R68G	-	-	55.0
R27L	R19L	127	R9L	5.5
R28L	R24L	128	R46L	6.5
R29L	R75L	129	R51L	13.7
R30G	R76G	205	R30G	14.0
R31G	R98G	134	R45G	30.2
R31L	R98L	131	R48L	33.0
R32G	R96G	132	R75G	29.5
R33G	-	-	-	33.2
R34G	-	-	-	39.3
R35G	R35G	135	R40Gbasso	6.8
R37G	-	-	R37G	4.3
R38G	S38G	138	Q4G	8.5
R39G	S39G	139	Q54G	9.6
R43L	-	220	R64L	8.4
R45G	R58G	145	R20G	9.0
R45L	R58L	162	R21L	9.7
R46G	R50G	146	R31G	9.0
R47G	R78G	147	R35G	12.0
R49G	-	-	-	19.5
R520G	R65G	-	-	78.0
R535G	R70G	-	-	111.0
R885G	R67G	-	-	139.0
R53G	R45G	153	-	7.6
R53L	R40L	142	R105L	8.1
R54G	R46G	154	-	6.4
R63L	R91L	163	R84L	23.3
R64L	-	204	R76L	20.4
R77G	-	177	-	7.5
R79G/879G	R1G	217/70	R54G	12.2
R792G	-	-	-	14.1
R80G	M14G	122	R96G	13.0
R808G	M8G	-	-	17.9
R808L	-	-	-	18.0
R80L	-	325	R94L	15.4
-	-	225	R109G	17.7
-	-	226	R107L	19.6
-	R16L	227	R13L	5.5
-	R22L	228	R16L	6.4
-	-	232	-	13.3
-	-	233	-	10.9
-	-	236	-	36.2
-	SC1L	323	R77L	15.4
-	T18G	511	C64G	0.9
-	-	516	C61G	2.6
-	-	520	C60G	2.7
-	T35G	521	C63G	5.6
-	T19G	526	C42G	3.4
-	-	528	C25G	3.0
-	-	529	C51L	16.5
-	-	530	R83G	7.9
-	T27G	532	C83G	15.5
-	T24G	534	C70G	8.9
-	T17G	536	C43G	2.3
-	T15G	537	C7G	1.4
-	-	538	C66G	2.2
-	-	539	C62G	2.3
-	-	542	E3G	3.3
-	-	545	C74G	15.7
-	-	546	-	11.0
-	-	548	-	8.5
-	-	-	C21G	9.1
-	-	-	R39G	6.9
-	-	-	C27L	12.9

D. Coperchi in alluminio per contenitori

Cod. Contital	Cod. Comital	Cod. Europack	Cod. Cogepack	Peso (in gr)
CR3-4G APF	CopR16/22G apf	cop.103/4 B	R14G-R15G	2.3
CR3-4G P	CopR16/22G p	cop.103/4 L	R14G-R15G P	2.3
CR7G P	CopM5G p	cop.107L	R73G P	4.8
CR100G APF	-	cop.123 B	-	6.5
CR23G P	CopM2G p	cop.123 L	SC1-SC2-R50G	5.0
CR25G APF	CopM28G apf	cop 125 B	Q1	3.2
CR25G P	CopM28G p	cop.125 L	Q1 P	3.4
CR31G APF	CopR98G apf	cop.132 B	R45G	19.2
CR844G APF	-	cop.235 B	-	3.3
-	-	225	R109G	17.7
-	-	226	R107L	19.6
-	R16L	227	R13L	5.5
-	R22L	228	R16L	6.4
-	-	232	-	13.3
-	-	233	-	10.9
-	-	236	-	36.2
-	SC1L	323	R77L	15.4
-	T18G	511	C64G	0.9
-	-	516	C61G	2.6
-	-	520	C60G	2.7
-	T35G	521	C63G	5.6
-	T19G	526	C42G	3.4
-	-	528	C25G	3.0
-	-	529	C51L	16.5
-	-	530	R83G	7.9
-	T27G	532	C83G	15.5
-	T24G	534	C70G	8.9
-	T17G	536	C43G	2.3
-	T15G	537	C7G	1.4
-	-	538	C66G	2.2
-	-	539	C62G	2.3
-	-	542	E3G	3.3
-	-	545	C74G	15.7
-	-	546	-	11.0
-	-	548	-	8.5
-	-	-	C21G	9.1
-	-	-	R39G	6.9
-	-	-	C27L	12.9

E. Coperchi in alluminio per contenitori

Cod. Contital	Cod. Comital	Cod. Europack	Cod. Cogepack	Peso (in gr)
CR3-4G APF	CopR16/22G apf	cop.10374 B	R14G-R15G	2.3
CR3-4G P	CopR16/22G p	cop.103/4 L	R14G-R15G P	2.3
CR7G P	CopM5G p	cop.107 L	R73G P	4.8
CR100G APF	-	cop.123 B	-	6.5
CR23G P	CopM2G p	cop.123 L	SC1-SC2-R50G	5.0
CR25G APF	CopM28G apf	cop.125 B	Q1	3.2
CR25G P	CopM28G p	cop.125 L	Q1P	3.4
CR31G APF	CopR98G apf	cop.132 B	R45G	19.2
CR844G APF	-	cop.235 B	-	3.3

F. Lattine due pezzi per bevande

Corpo lattina in alluminio		
	Peso corpo	N. corpi/Kg
33CL	10,850 gr	92,166
25CL	9,459 gr	105,719
50CL	15,039 gr	66,494
Coperchio in alluminio		
	Peso coperchio	N. coperchi/Kg
DIA.202	2,750 gr	363,64
DIA.206	3,741 gr	267,31

segue Alluminio.

segue **Alluminio.** Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

F. Pesì lattine due pezzi per bevande

Dettaglio pesì scatole due pezzi alluminio circolari				
Capacità	Formato	Peso bicchiere	Peso coperchio	Peso totale
70	60/63*30	5	3	8
71	52/55*39,2	5	3	8
71	55*35	5	3	8
99	69/71,5*23	6	4	10
91	52/55*48,5	7	3	10
91	69/71,5*29	6	4	10
93	60/63*38	7	3	10
101	73*28	6	4	10
109	60/63*43	7	3	10
112	70/73*33	6	4	10
135	69/73*42,8 BOL	7	4	11
135	70/73*40	7	4	11
141	60/63*54,8	9	3	12
142	55*65,5	9	3	12
145	69/71,5*43	8	4	12
145	73*45 CAN	8	4	12
174	83/88*37	10	6	16
204	99*33	11	8	19
210	96,5/99*38	14	8	22
217	69/71,5*83	12	4	16
235	96,5/99*42	14	8	22
298	96,5/99*48	14	8	22
314	96,5/99*50,5 BOL	14	8	22
430	99*72,1 CAN	14	8	22
72	52/55*39,2	-	-	8
84	69/71,5*28	-	-	10
91	52/55*48,5	-	-	10
146	69/71,5*43,5	-	-	12
218	69/71,5*63	-	-	16

segue Scheda F.

segue Scheda F.

Dettaglio pesì scatole due pezzi alluminio rettangolari				
Capacità	Formato	Peso bicchiere	Peso coperchio	Peso totale
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148*81*22	10	10	20
203	148*81*25	10	10	20
325	148*98*33	16	12	28
50	1/15 P	-	-	11
62	1/12 P	-	-	11

G. Standard tubetti

Contenuto nominale	Peso (in gr)
Fino a 25 ml.	1,5
da 26 a 50 ml.	3,0
da 51 a 100 ml.	6,0
da 101 a 150 ml.	8,5
da 151 a 200 ml.	12,5
201 a 250 ml.	17,0

Carta. Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio.

Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A) Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del contributo ambientale è la seguente:

$$H \times P \times \text{gr/mq}$$

Dove:

H = altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)

P = perimetro esterno della cassa

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

B) Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$S = \frac{A}{\text{gr/mq}}$$

Dove:

A = peso di un campione dell'imballaggio finito

gr/mq = grammatura del cartone del campione

pesato

Astucci e scatole e pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio.

Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

segue **Carta.**

segue **Carta.** Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Sacchi di carta

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A) Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico = $(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 5$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 5 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

B) Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico = $(2L + 2h + 0,02) \times (H + h + 0,04) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondi

gr 10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

C) Shopper e sacchetti

Peso netto teorico = $(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

D) Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico = $(2L + 2h + 0,02) \times H \times \text{gr/mq} + \text{gr } 2$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

gr 2 = peso fisso teorico di colla, e colori

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

E) Buste a sacco

Peso netto teorico

$$= \frac{2LU \times (1 + LA) + [(2+AC) \times LA \times 0.9]}{10.000.000} \times \text{gr/mq}$$

Dove:

LU = lunghezza

LA = larghezza

AC = altezza chiusura e dove AC=3 se LA<=15

cm; AC=4 se 15 cm<LA<30 cm; AC=5 se

LA>=30 cm

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore

La formula si applica ai barattoli e contenitori cilindrici ottenuti da un tubo di cartone chiuso alle estremità al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

$$\text{Peso netto teorico} = \frac{(D - d) \times 3,14 \times L}{4.000} \times \text{PS}$$

Dove:

D = diametro esterno

d = diametro interno

L = lunghezza

PS = 0,78

Carta da imballo

Peso netto teorico = $L \times H \times \text{gr/mq}$

Dove:

L = larghezza

H = altezza

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

Poliaccoppiati

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della normativa UNI 6436 sul campionamento.

Legno. Schede tecniche per materiale – criteri di calcolo

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale Conai, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno.

Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine.

In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

1° opzione

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa.

L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse).

2° opzione

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a) dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

Tabella dei coefficienti per il calcolo del peso

Tipo di legno	Conversione da mc in kg
pioppo	da 450 a 600 kg per mc
latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per mc
conifere	da 450 a 600 per mc

b) Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

A large rectangular area with a blue border and horizontal dotted lines, intended for writing notes. The area is empty and occupies most of the page.

A large rectangular area with a blue border and horizontal dotted lines, intended for text entry. The area is empty, with no text or markings inside.

Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra le attività e i moduli

Moduli	Società di nuova costituzione o apertura nuova attività	Produttore Mat. Prime/Semilavorati che cede ad Autoproduttori	Produttore Imballaggi Vuoti	Importatore Mat. Prime/Semilavorati che cede ad Autoproduttori	Importatore/Rivenditore Imball. Vuoti	Autoproduttore	Acquirente/Riempitore Imball. Vuoti	Importatore Imballaggi Pieni	Commerciante/Distributore Imball. Pieni	Commerciante/Distributore Imball. Vuoti
Moduli di Adesione (1)	●	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.1 Dich. Period. Produttore (per singolo materiale)		●	●	(●) (2)	●					
6.2 Dich. Period. Importatore (per tutti i materiali)				●	●			●		
6.3 Scheda Quantità in esenzione (per tutti i materiali) (3)		(●)	(●)	(●)						
6.4 Dichiarazione Autoproduttore (per tutti i materiali)						●				
6.5 Conai Export Plafond ex ante (per tutti i materiali) (4)						(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.5 Conai Allegato – Casi particolari ex ante (per singolo materiale) (4)						(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.5 Fornitori Export ex ante (per tutti i materiali) (4)						(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.6 Richiesta conguaglio/rimborso – ex post						●	●	●	●	●
6.7 Autodich. Import Semplificata (senza specifica materiali) (5)								(●)		
6.8 Classi di Dichiarazione (per tutti i materiali)		●	●	●	●			●		
6.9 Autodich. Compensazione Import/Export (senza specifica materiali) (6)				(●)	(●)			(●)		
6.10 Compensazione Import/Export (per tutti i materiali) (6)				(●)	(●)			(●)		
6.12 Dispositivi medici – Esenzione						●	●	●		
6.13 Prodotti farmaceutici – Esenzione						●	●	●		
6.15 Imballaggi cauzionati – Esenzione (7)							(●)	(●)		
6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti (7)							(●)	(●)		

Legenda ● = modulo previsto (●) = modulo previsto solo per i casi indicati in nota.

Note

(1) Solo se non è ancora stata effettuata iscrizione.

(2) È facoltà dell'importatore di materie prime utilizzare il modulo 6.1 per la dichiarazione.

(3) Se vengono effettuate cessioni in esenzione a esportatori (o "Auto-Plafond" – "Auto-Conguaglio").

(4) Se il dichiarante effettua esportazioni di materiali già assoggettati a Contributo, con Procedura di esenzione ex ante.

(5) Se il dichiarante sceglie la Procedura semplificata per l'importazione anziché la Procedura ordinaria.

(6) Se l'importatore è anche esportatore delle medesime categorie di imballaggi e per quantitativi abbastanza omogenei.

(7) Se l'Utilizzatore industriale mette in atto un circuito cauzionale (a rendere).

CONAI

Consorzio Nazionale Imballaggi

Via P. Litta, 5
20122 Milano
Tel. 02.540441
Fax 02.54122680
Indirizzo Internet: www.conai.org

**Consorzio Nazionale Acciaio**

Via Pirelli, 27
20124 Milano
Tel. 02.66712717
Fax 02.66712656
Indirizzo Internet: www.consorzio-acciaio.org

**CIAL**

Consorzio Imballaggi Alluminio

Via P. Litta, 5
20122 Milano
Tel. 02.540291
Fax 02.54123396
Indirizzo Internet: www.cial.it

**COMIECO**

Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica

Via Vittor Pisani, 10
20124 Milano
Tel. 02.6733481
Fax 02.66987540
Indirizzo Internet: www.comieco.org

**RILEGNO**

Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

Piazzale Comandini, 23
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547.672946
Fax 0547.675244
Indirizzo Internet: www.rilegno.it

**CO.RE.PLA.**

Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica

Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Tel. 02.760541
Fax 02.76054320
Indirizzo Internet: www.corepla.it

**CO.RE.VE.**

Consorzio Recupero Vetro

Via Sardegna, 19
20146 Milano
Tel. 02.48012961
Fax 02.48012946
Indirizzo Internet: www.coreve.it